

SÜDTIROL  BANK

Terzo Pilastro di Basilea 2

Informativa al Pubblico

Situazione al 31.12.2023

Sommaro

INTRODUZIONE.....	4
Capitolo 1 – OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO – (Art. 435 CRR – 575).....	12
Informazione qualitativa.....	12
Risk appetite framework (RAF).....	12
Piano di risanamento.....	14
Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione.....	14
ICAAP/ILAAP.....	15
Mappatura dei rischi.....	15
Sistema dei controlli interni.....	16
Rischio di credito e di controparte.....	17
Rischio di mercato.....	20
Rischio operativo.....	20
Rischio di concentrazione single-name e geo-settoriale.....	21
Rischio di tasso d’interesse sul banking book.....	22
Rischio di liquidità.....	22
Rischio residuo.....	24
Rischio strategico.....	25
Rischio di reputazione.....	25
Rischio di frode dei Consulenti finanziari.....	26
Rischio anticipi Consulenti Finanziari.....	27
Rischio di non conformita’.....	27
Rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.....	27
Sistemi di governance (art. 435 CRR, paragrafo 2 e Circolare 285/13 della Banca d’Italia, Parte Prima, Titolo IV, Tavola 1, Sezione VII).....	29
Categoria in cui è collocata la banca all’esito del processo di valutazione di cui alla sezione i, paragrafo 4.1 delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia.....	29
Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati dalle disposizioni.....	30
Ripartizione dei componenti degli organi sociali per età, genere e durata di permanenza in carica.....	30
Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza.....	31
Numero dei consiglieri espressione delle minoranze.....	31
Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti.....	31
Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie di cariche interessate.....	32
Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato agli organi sociali.....	32
Capitolo 2 – FONDI PROPRI (ART. 437 CRR).....	33
Informativa qualitativa.....	33
Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1).....	37
Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT 1).....	37
Capitale di Classe 2 (Tier 2 - T2).....	37

Informativa al Pubblico

Coefficienti regolamentari	38
Informativa quantitativa	39
Capitolo 3 – REQUISITI DI FONDI PROPRI E IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO (ART. 438 E 447 CRR)	40
Informativa qualitativa.....	40
Informativa quantitativa	45
Capitolo 4 – RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442 CRR)	49
Informativa qualitativa.....	49
Informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione	52
Capitolo 5 - INFORMATIVA SULLE ESPOSIZIONI SOGGETTE A MORATORIE LEGISLATIVE E NON LEGISLATIVE E SULLE NUOVE ESPOSIZIONI ORIGINATE SOGGETTE A SCHEMI DI GARANZIA PUBBLICA	57
Informativa qualitativa.....	57
Informativa quantitativa	58
Capitolo 6 - INFORMATIVA SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450 CRR)	61
Informazione qualitativa	61
Informativa quantitativa	65

INTRODUZIONE

Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - *Capital Requirements Regulation*, contenente riferimenti direttamente applicabili all'interno di ciascuno Stato membro) e successivi aggiornamenti e nella Direttiva 2013/36/UE (cd. CRD IV - *Capital Requirements Directive*) e successive modifiche, che hanno trasposto nell'ordinamento dell'Unione Europea gli *standard* definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il cd. *framework* di Basilea 3).

CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione (RTS o ITS) approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare 285/13 "*Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche della Banca d'Italia*", sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme e indicate le modalità attuative della disciplina, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

In data 7 giugno 2019 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento UE n. 876/2019 (c.d. "*Capital Requirements Regulation II*" – "CRR II") del 20 maggio 2019, rientrante nel pacchetto di riforme normative che comprende anche la Direttiva UE n. 878/2019 (c.d. "*Capital Requirements Directive V*" – "CRD V", del 20 maggio 2019 e che modifica la Direttiva UE 2013/36 (CRD IV). Tale Regolamento si applica a decorrere dal 28 giugno 2021 e va a modificare il Regolamento UE n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (introduzione di un requisito minimo obbligatorio di leva finanziaria e di una riserva minima obbligatoria per gli enti G-SII), il coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) (introduzione dell'obbligo segnaletico da parte dell'ente), i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte (modifica al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte attraverso l'introduzione di un nuovo metodo standardizzato maggiormente sensibile al rischio), il rischio di mercato (modifica al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato), le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo (modifica al calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio (RWA) per gli organismi di investimento collettivo (OICR), le esposizioni verso progetti infrastrutturali (introduzione di un nuovo fattore di sostegno da applicare alle esposizioni verso progetti infrastrutturali), le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento UE n. 648/2012. Inoltre, ha dato mandato all'EBA, nell'art. 434bis "Modelli per l'informativa", di elaborare norme tecniche di attuazione per specificare i modelli e le relative istruzioni che devono essere utilizzate per la disclosure, al fine di istituire un unico framework normativo, in luogo della pluralità di fonti normative in materia presenti. Facendo seguito a tali disposizioni, l'Autorità Bancaria Europea ha elaborato le nuove norme tecniche di attuazione (EBA/ITS/2020/04) con l'obiettivo appunto di uniformare il contenuto dell'informativa attraverso un unico *framework* normativo in grado di garantire informazioni sufficientemente complete e comparabili¹.

La normativa si basa su tre Pilastri:

Informativa al Pubblico

- il Primo Pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo). Sono inoltre previsti:
 - o l'obbligo di detenere riserve patrimoniali aggiuntive in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;
 - o i requisiti ed i sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* – LCR) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio* – NSFR);
 - o un coefficiente di leva finanziaria (*Leverage Ratio*), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di Classe 1 e l'ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio;
- il Secondo Pilastro richiede agli intermediari, nell'ambito di un robusto sistema di governo societario e di controlli interni, di dotarsi:
 - o di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (cd. ICAAP *Internal Capital Adequacy Assessment Process*), in via attuale e prospettica ed in ipotesi di "stress", a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria; e di un adeguato sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (cd. ILAAP - *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*).
 - o l'ICAAP e l'ILAAP devono essere coordinati, rispondenti e coerenti con il sistema degli obiettivi di rischio (RAF - *Risk Appetite Framework*) e con il Piano di Risanamento. All'Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell'affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cd. SREP - *Supervisory Review and Evaluation Process*), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;
- il Terzo Pilastro (Disciplina di Mercato) prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

Per ciò che attiene, in particolare, all'informativa al pubblico (Terzo Pilastro), la materia è disciplinata direttamente:

- dal Regolamento UE n. 876/2019 (CRR II), Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3, applicabile dal 28 giugno 2021;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione:
 - o Regolamento UE n. 2395/2017, inerente le disposizioni transitorie dei Fondi Propri dirette ad attenuare l'introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9;
 - o Regolamento UE n. 1030/2014, riguardante i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica;
 - o Regolamento UE n. 2021/637, che su mandato della CRR II stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti

Informativa al Pubblico

delle informazioni di cui alla Parte Otto, titoli II e III, del Regolamento UE n. 575/2013. Con l'entrata in vigore di tale Regolamento vengono abrogati il Regolamento UE n. 1423/2013 della Commissione (Informativa sui requisiti dei fondi propri), il Regolamento delegato UE n. 2015/1555 della Commissione (Informativa sulla riserva anticiclica), il Regolamento di esecuzione UE n. 2016/200 della Commissione (Informativa sul coefficiente di leva finanziaria) e il Regolamento delegato UE n. 2017/2295 della Commissione (Informativa sulle attività vincolate e non vincolate);

- o Regolamento UE n. 763/2021, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento UE n. 575/2013 e della Direttiva UE n. 59/2014 per quanto riguarda la segnalazione ai fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;
- o Regolamento UE n. 631/2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal Regolamento UE n. 637/2021 per quanto riguarda l'informativa sulle esposizioni al rischio tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione.
- o gli orientamenti emanati dalla European Bank Authority (EBA) diretti a disciplinare specifici aspetti relativi agli obblighi di Informativa al Pubblico.

I citati riferimenti sono integrati:

- dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, per quanto inerente al recepimento della disciplina dell'informativa al pubblico stato per stato richiesta dall'art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV);
- dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Sezione VI, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti alle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- dalle disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d'Italia (di cui alla Circolare 285/13, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di governance richieste dall'art. 435 (2) del CRR:
- le informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
- l'indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;
- specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale;
- informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte.

In data 2 giugno 2020 l'Autorità Bancaria Europea ha provveduto a pubblicare gli

- Orientamenti in materia di segnalazione e informativa riguardanti le esposizioni soggette alle misure applicate in risposta alla crisi COVID-19 (EBA/GL/2020/07), diretti a richiedere alle Banche di fornire le informazioni in merito a:
 - o Finanziamenti oggetto di moratorie che rientrano nell'ambito di applicazione delle linee guida EBA/GL/2020/02, modificate poi dai successivi Orientamenti EBA/GL/2020/08 e Orientamenti EBA/GL/2020/15, emanati rispettivamente il

Informativa al Pubblico

- 25 giugno 2020 e il 2 dicembre 2020 (i quali hanno esteso il termine entro il quale la moratoria deve essere annunciata e applicata);
- o i finanziamenti oggetto di misure di concessione (*forbearance measures*) applicate in risposta alla crisi sanitaria;
 - o i nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o da altro Ente Pubblico in risposta alla crisi generata dal Coronavirus.

L'EBA, con comunicazione del 16 dicembre 2022, ha abrogato con decorrenza 1° gennaio 2023 gli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della recente crisi sanitaria COVID-19 (EBA/GL/2020/07).

In data 26 giugno 2020, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento UE 2020/873, che modifica il Regolamento UE n. 575/2013 e il Regolamento UE n. 876/2019, in riferimento ad alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia COVID-19. In sintesi, le principali modifiche hanno riguardato:

- il trattamento temporaneo dei profitti e delle perdite non realizzate, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, alla luce della pandemia COVID-19;
- la proroga del periodo transitorio IFRS9 per ulteriori due anni e la possibilità, per gli enti che in precedenza avessero già deciso di avvalersi o non avvalersi delle disposizioni transitorie, di poter revocare la decisione in qualsiasi momento durante il "nuovo" periodo transitorio;
- il trattamento prudenziale favorevole delle esposizioni *non performing* derivante dal COVID-19 e coperte da garanzie pubbliche concesse dagli Stati membri;
- la modifica al meccanismo di compensazione per l'esclusione temporanea dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria di alcune esposizioni detenute nei confronti delle Banche Centrali;
- il trattamento prudenziale favorevole nell'ambito del modello standardizzato alle esposizioni derivanti da prestiti dietro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, anticipando quanto previsto dalla CRR 2, nuova metodologia di calcolo dello *SME Supporting Factor*.

Ad integrazione del quadro regolamentare delineatosi per la crisi pandemica, a seguito dell'adozione del c.d. CRR "quick fix", in data 11 agosto 2020 l'EBA ha pubblicato ulteriori linee guida in materia di *reporting* e informativa, con cui vengono forniti chiarimenti ed istruzioni per l'applicazione delle novità regolamentari ai fini della compilazione dei *template* del rischio di credito, del rischio di mercato, dei fondi propri, del coefficiente di leva finanziaria e, per quest'ultimo, della relativa *disclosure* ("*Guidelines on supervisory reporting and disclosure requirements in compliance with the CRR 'quick fix' in response to the COVID-19 pandemic*" - EBA/GL/2020/11), nonché modifica gli orientamenti EBA/GL/2018/01 con la linea guida (EBA/GL/2020/12), sull'informativa uniforme ai sensi dell'articolo 473-bis del Regolamento (UE) n. 876/2019 (CRR II) riguardo alle disposizioni transitorie volte a mitigare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS9 sui Fondi Propri per garantire la conformità con il CRR "quick fix" in risposta alla pandemia Covid-19. Al riguardo, Südtirol Bank S.p.A - AG, ai fini del calcolo dei Fondi Propri al 31 dicembre 2023, ha deciso di avvalersi dei suddetti trattamenti temporanei.

Informativa al Pubblico

In data 23 dicembre 2020 è entrato in vigore il Regolamento Delegato UE n. 2176/2020. Che va a modificare il Regolamento Delegato UE n. 241/2014 per quanto riguarda la deduzione delle attività sotto forma di *software* dagli elementi del capitale primario di classe 1. Il Regolamento, che ha come scopo anche quello di sostenere la transizione verso un settore bancario più digitalizzato, introduce il criterio di ammortamento prudenziale applicato a tutte le attività sotto forma di *software* su un periodo di 3 anni, indipendentemente dalla vita utile stimata ai fini contabili. Ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali, Südtirol Bank S.p.A - AG non applica le disposizioni di cui al sopraccitato Regolamento alla data di riferimento del 31 dicembre 2023.

In data 21 aprile 2021 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 2021/637 della Commissione europea del 15 marzo 2021, il quale stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte Otto, Titoli II e III, del Regolamento UE n. 575/2013. Tale Regolamento, applicabile dal 28 giugno 2021, ha abrogato il Regolamento di esecuzione UE n. 1423/2013 della Commissione (Informativa sui requisiti dei fondi propri), il Regolamento delegato UE n. 2015/1555 della Commissione (Informativa sulla riserva anticiclica), il Regolamento di esecuzione UE n. 2016/200 della Commissione (Informativa sul coefficiente di leva finanziaria) e il Regolamento delegato UE n. 2017/2295 della Commissione (Informativa sulle attività vincolate e non vincolate) e si pone l'obiettivo di definire un framework di riferimento unico in tema di informativa al pubblico, armonizzando la disciplina di mercato mediante la messa a disposizione di formati, modelli e tabelle per l'informativa uniformi.

In data 12 maggio 2021 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 763/2021 della Commissione europea del 23 aprile 2021, il quale stabilisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento UE n. 575/2013 e della Direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda gli obblighi di informativa al pubblico in materia di requisiti di fondi propri e passività ammissibili. Alla data del 31 dicembre 2023, tali disposizioni non si applicano alla Banca Südtirol Bank S.p.A - AG, in quanto non risulta ente G-SII.

In data 19 aprile 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento UE n. 631/2022 del 13 aprile 2022, tramite il quale sono state modificate le norme tecniche di attuazione stabilite dal Regolamento UE n. 637/2021 per quanto riguarda l'informativa qualitativa e quantitativa sulle esposizioni al rischio tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 448 del CRR II. Südtirol Bank S.p.A, al 31 dicembre 2023, non pubblica l'informativa richiesta in linea con quanto disciplinato dall'art. 433 ter per gli enti piccoli e non complessi.

In data 12 ottobre 2022 l'Autorità Bancaria Europea ha pubblicato gli Orientamenti EBA/GL/2022/13, recanti modifica agli orientamenti EBA/GL/2018/10 relativi all'informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione. Tali orientamenti hanno reintrodotto a partire dal 31 dicembre 2022, per gli enti piccoli e non complessi e per gli altri enti che non devono adempiere agli obblighi di informativa previsti dall'art. 442 del CRR (applicabile invece ai grandi enti), gli obblighi di informativa riguardanti le esposizioni deteriorate, le esposizioni oggetto di misure di concessione e le attività pignorate.

Tale *framework* regolamentare è, pertanto, funzionale a rafforzare la capacità delle banche di assorbire gli *shock* derivanti da tensione di natura economica e finanziaria, a migliorare la gestione del rischio e la *governance*, nonché a rafforzare la trasparenza e l'informativa verso

Informativa al Pubblico

il mercato. Esso mira ad incoraggiare la disciplina del mercato attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa tale da consentire agli investitori di disporre di tutte le informazioni fondamentali sui Fondi Propri, sul perimetro di rilevazione, esposizione e processi di valutazione dei rischi e, di conseguenza sull'adeguatezza patrimoniale. In applicazione di quanto disposto dalla normativa di riferimento, Südtirol Bank S.p.A - AG nella predisposizione della presente Informativa assicura il rispetto dei seguenti principi:

- chiarezza: al fine di assicurare il rispetto di tale principio, la Banca presenta le informazioni in una forma comprensibile alle principali parti interessate (investitori, clienti del settore finanziario, altri soggetti), evidenziando ed individuando gli elementi di maggiore importanza all'interno del documento. Le questioni complesse vengono spiegate con un linguaggio semplice e le informazioni relative ad ogni singolo rischio sono presentate unitamente all'interno di apposite sezioni dedicate dell'Informativa;
- significatività: la Banca intende tale concetto come incentrato sugli utilizzatori, valutandolo in base alle esigenze degli stessi. Essa viene esaminata a livello di ogni singolo obbligo informativo, e se del caso su base aggregata. L'informativa deve descrivere le principali attività e mettere in evidenza i rischi correnti e potenziali più rilevanti per la Banca, chiarendo come essi sono gestiti e includendo le informazioni che potrebbero attirare l'attenzione del mercato, assicurando di non escludere le informazioni ritenute di particolare interesse per gli utilizzatori. Pertanto, la Banca descrive le variazioni significative in termini di esposizione al rischio tra il periodo di segnalazione e quello precedente, nonché le varie azioni intraprese dal Consiglio di Amministrazione. Infine, la Banca fornisce informazioni sufficienti, sia in termini qualitativi sia quantitativi, sui processi e sulle procedure adottati dal per l'individuazione, misurazione e gestione dei rischi;
- coerenza nel tempo: le informazioni pubblicate all'interno dell'Informativa al Pubblico devono essere coerenti con quanto pubblicato nei periodi di riferimento precedenti, al fine di consentire alle principali parti interessate di individuare l'evoluzione del profilo di rischio della Banca, in relazione a tutti gli aspetti significativi della sua attività. Pertanto, la Banca procede ad evidenziare e spiegare, all'interno della specifica sezione interessata dalla variazione, eventuali integrazioni, cancellazioni e altre variazioni di contenuto e/o alla struttura dell'informativa rispetto alle pubblicazioni precedenti;
- comparabilità tra enti: le informazioni contenute nel presente documento devono essere comparabili con quelle riportate dagli altri Enti. Il livello di dettaglio e gli schemi di rappresentazione devono consentire alle parti interessate di effettuare confronti tra Enti e giurisdizioni diverse in merito alle attività, alle metriche prudenziali, ai rischi e alle modalità di gestione degli stessi.

Il presente documento, denominato "Informativa al Pubblico – III Pilastro sulla situazione al 31 dicembre 2023" è stato redatto dal responsabile della Funzione di Risk Management con la collaborazione delle strutture interne, e fornisce l'aggiornamento al 31 dicembre 2023 delle informazioni richieste dall'art. 433 ter del Regolamento UE n. 876/2019 per gli enti piccoli e non complessi. In particolare, sono illustrate le informazioni di sintesi relative alla situazione patrimoniale e alle esposizioni della Banca.

Informativa al Pubblico

Secondo quanto disposto dall'art. 433 del Regolamento UE n. 876/2019 il documento è reso disponibile annualmente, congiuntamente ai documenti di bilancio, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca nella sezione <https://suedtirolbank.eu/it/informativa-al-pubblico/>, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Nella predisposizione del presente documento sono stati utilizzati anche elementi comuni col processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale e del governo della gestione della liquidità (Resoconto ICAAP/ILAAP) e informazioni tratte dalle Politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 07/05/2024 e relative all'anno di riferimento dell'informativa.

Si precisa che il presente documento al 31 dicembre 2023 è stato realizzato utilizzando gli schemi informativi previsti dal nuovo framework di Pillar 3 (Regolamento UE n. 637/2021). Infine, si precisa che, la Banca non utilizza metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali basate su modelli interni e, dunque, nel presente documento non viene fornita l'informativa richiesta per gli intermediari che adottano tali sistemi (artt. 452 "Uso del metodo IRB per il rischio di credito", 454 "Uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo e 455 "Uso di modelli interni per il rischio di mercato" del Regolamento UE n. 876/2019).

INDICE DELLE INFORMAZIONI QUANTITATIVE IN OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI NORMATIVE DEL REGOLAMENTO UE N. 575/2013 ("CRR") E SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO UE N. 876/2019 ("CRR II"), IN COERENZA CON IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE N. 637/2021

Di seguito viene riportata, in ottemperanza ai principi di chiarezza e comparabilità tra enti, una tabella di sintesi che segnala il collocamento all'interno del presente documento di Informativa al Pubblico III° Pilastro, delle informazioni quantitative richieste dalla Parte otto del Regolamento UE n. 876/2019 e dal Regolamento UE n.637/2021, applicabili dal 28 giugno 2021, oltre a quanto richiesto dalle EBA/GL/2020/07 e dalle EBA/GL/2020/12.

Articolo CRR	Capitolo Informativa al Pubblico III° Pilastro	Descrizione tabella	Riferimento normativo
Art. 437 CRR	Capitolo 2 – Fondi Propri	Tabella 1: Composizione patrimoniale	-
Art. 438 e 447 CRR	Capitolo 3 – Requisiti di fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio	EU OV1: Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio	Regolamento UE n.637/2021
		EU KM1: Metriche principali	Regolamento UE n.637/2021
		Modello IFRS 9/articolo 468-FL: Allegato I - Confronto dei fondi propri e dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti, con e senza l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti, con e senza l'applicazione del trattamento temporaneo in conformità dell'articolo 468 del CRR	EBA/GL/2020/12
Art. 442 CRR	Capitolo 4 – Rettifiche di valore su crediti	Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione	EBA/GL/2022/13
		Qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e non deteriorate per giorni di scaduto	EBA/GL/2022/13

Informativa al Pubblico

Articolo CRR	Capitolo Informativa al Pubblico III° Pilastro	Descrizione tabella	Riferimento normativo
		Esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative rettifiche e accantonamenti	EBA/GL/2022/13
		Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi	EBA/GL/2022/13
-	Capitolo 5 - Informativa sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e sulle nuove esposizioni originate soggette a schemi di garanzia pubblica	COV_001: Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative	EBA/GL/2020/07
		COV_002: Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie	EBA/GL/2020/07
		COV_003: Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi COVID-19	EBA/GL/2020/07
Art. 450 CRR	Capitolo 6 – Politica di remunerazione	Modello EU REM1: Remunerazione riconosciuta per l'esercizio	Regolamento UE n.637/2021
		Modello EU REM2: Pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)	Regolamento UE n.637/2021
		Modello EU REM3: remunerazione differita	Regolamento UE n.637/2021
		Modello EU REM4: remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio	Regolamento UE n.637/2021
		Modello EU REM5: informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)	Regolamento UE n.637/2021

Capitolo 1 – OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO – (Art. 435 CRR – 575)**Informazione qualitativa**

Il modello di governo dei rischi, ovvero l'insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi cui è esposta la Banca, si inserisce nel più ampio quadro del Sistema dei controlli interni (c.d. "SCI") aziendale, definito in coerenza con le disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche contenute nella Circolare 285/13 della Banca d'Italia.

Tali disposizioni richiedono l'adozione di una serie di articolati interventi sull'organizzazione, i processi ed i dispositivi interni aziendali.

Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia, si basa sulla consapevolezza che un efficace sistema dei controlli costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti organizzativi e i processi debbano costantemente risultare atti a supportare la realizzazione degli interessi dell'impresa contribuendo, al contempo, ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità aziendale. Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli organi di vertice verso scelte strategiche coerenti con il quadro normativo e con le potenzialità aziendali, agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale orientata alla correttezza dei comportamenti e all'affidabilità operativa, permettono di accrescere la fiducia degli operatori e dei clienti.

Risk appetite framework (RAF)

Nell'ambito del modello di gestione dei rischi il RAF rappresenta il quadro di riferimento che definisce, in coerenza con il massimo rischio assumibile, il *business model* e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Il *framework* adottato dalla Banca si basa su una puntuale gestione delle diverse fattispecie di rischio a cui è esposta. Esso è caratterizzato da una visione unitaria dei rischi e dalla semplicità dell'impostazione degli indicatori prescelti a vantaggio dell'immediata "governabilità" da parte degli Organi di Vertice.

Il *Risk Appetite Framework* costituisce una cornice generale di riferimento che consente di stabilire il livello di rischio (complessivo e per tipologia) che si intende raggiungere, in rispondenza agli obiettivi strategici prefissati ed al particolare modello di *business* adottato; come tale costituisce uno strumento indispensabile ai fini del posizionamento prudente (ossia entro valori limite ritenuti accettabili) della effettiva capacità di assunzione del rischio da parte della Banca.

Con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti il RAF è stata impostata facendo riferimento alle medesime metodologie di misurazione dei rischi utilizzate nella valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ICAAP/ILAAP).

Nell'ambito del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, la Banca ha formalizzato il proprio processo di gestione dei rischi ossia l'insieme delle regole, delle procedure, delle

Informativa al Pubblico

risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e delle attività di controllo volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti ed a livello di portafoglio di impresa, cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno.

La definizione di un processo di gestione dei rischi in modo coerente alle scelte strategiche adottate, rappresenta un presupposto per l'effettivo perseguimento delle politiche di rischio assunte dai competenti Organi aziendali.

Si precisa, inoltre, che il presente processo di gestione dei rischi, ancorché lo stesso si ripercuota sulle modalità di realizzazione del proprio business aziendale, è tenuto distinto, nell'ambito della regolamentazione interna, dai dispositivi che disciplinano i relativi processi produttivi/amministrativi (ad esempio processo creditizio, ecc.).

Il processo di gestione del rischio è articolato nelle fasi di seguito genericamente descritte:

- identificazione: attività di inquadramento del rischio, tenuto conto della definizione e delle specifiche disposizioni di vigilanza, nel modello di business attraverso anche l'individuazione delle fonti interne ed esterne da cui origina il rischio (c.d. fattori di rischio). In tale contesto, in funzione delle attività alle stesse attribuite rilevano quindi anche le Funzioni aziendali coinvolte nel complessivo processo di gestione del rischio. Sono inoltre evidenziate le attività di raccolta e di classificazione delle informazioni e le relative fonti di informazione relative al rischio e propedeutiche alla definizione di una base informativa completa, all'identificazione del rischio e allo svolgimento delle successive fasi del processo;
- misurazione/valutazione: attività di determinazione, attraverso metodologie specifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione, dell'assorbimento patrimoniale del capitale interno, nonché di ulteriori misure sintetiche di rischio ed indicatori di maggior dettaglio utilizzati ai fini gestionali, e/o funzionali alla valutazione dei rischi difficilmente quantificabili e alla successiva fase di monitoraggio;
- prevenzione/mitigazione: concernente i presidi organizzativi e le attività di identificazione degli interventi volti alla prevenzione e/o alla mitigazione del rischio, coerentemente con la propensione al rischio stabilita. In particolare, sono evidenziati i presidi che consentono:
 - o in ottica ex ante di prevenire assunzione di rischi oltre il livello desiderato;
 - o in ottica ex post di ridurre il rischio assunto entro il livello desiderato, nonché di gestire eventuali condizioni di stress.

Questa fase del processo di gestione dei rischi è integrata con il Risk Appetite Framework adottato dalla Banca.

- monitoraggio: attività di raccolta ed organizzazione strutturata dei risultati ottenuti dall'attività di misurazione e valutazione, nonché di ulteriori rilevazioni di natura quantitativa e qualitativa che supportano l'analisi dell'esposizione ai rischi in esame e la verifica del rispetto degli indicatori RAF nelle varie declinazioni, adottati nel rispetto della Regolamentazione RAF.

Piano di risanamento

Si evidenzia in premessa che la Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia, adempie agli obblighi in materia di piani di risanamento con modalità semplificate disciplinate dalla stessa Banca d'Italia. Per tali ragioni, il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato o confermato con cadenza biennale.

Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione

La Banca svolge un'attività di pianificazione strategica, avente un orizzonte previsto di durata triennale, nell'ambito della quale vengono formalizzate le linee strategiche che indirizzano l'operatività del periodo. Il modello di business adottato dalla Banca prevede, quale principale canale per la commercializzazione dei prodotti e servizi offerti, il ricorso a una rete di Consulenti Finanziari, distribuita su tutto il territorio nazionale, sia pure con prevalenza di talune aree geografiche rispetto ad altre. I Consulenti Finanziari che costituiscono la rete di Südtirol Bank S.p.a. - AG alla data del 31/12/2023 sono 200.

Accanto alla storica attività di prestazione di servizi di investimento, la Banca punta a una politica prudente e non espansiva nel settore del bancario e finanziario, con particolare riferimento al credito verso privati e imprese. Per il triennio 2024 - 2026 la banca ha fissato i seguenti obiettivi:

- razionalizzazione della Rete dei Consulenti Finanziari per numero e "massa media pro-capite" gestita;
- crescita moderata dei crediti verso la clientela;
- incremento della raccolta diretta e indiretta e dell'attività di collocamento in fondi comuni di investimento;
- ampliamento della clientela e rafforzamento del processo di fidelizzazione;
- incremento del livello di informatizzazione per i servizi ai clienti e ai consulenti finanziari.

In sede di predisposizione del Piano Strategico 2024 - 2026, è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il sistema degli obiettivi di rischio (Risk Appetite Framework - RAF) con riferimento al medesimo orizzonte temporale. Il resoconto ICAAP - ILAAP è stato predisposto con gli obiettivi del piano strategico 2024 - 2026.

Coerentemente con l'evoluzione delle grandezze patrimoniali ed economiche previste nel predetto piano strategico, sono stati definiti gli obiettivi di rischio e le connesse politiche di sviluppo. Per quanto riguarda la politica del credito la Banca persegue una strategia generale di gestione improntata ad una contenuta propensione al rischio e ad un'attenta e consapevole assunzione dello stesso che si articola:

- nel non accogliere operazioni che possano pregiudicare la solvibilità e stabilità della Banca;
- nella non ammissibilità di forme tecniche che comportano l'assunzione di rischi non coerenti con gli obiettivi di rischio della Banca;
- nella diversificazione delle esposizioni, al fine di contenerne la concentrazione;
- nell'acquisizione di garanzie a mitigazione del rischio;

ICAAP/ILAAP

La Banca ha adeguato il processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP) al quadro regolamentare con specifico riferimento alle disposizioni di Vigilanza prudenziale (framework di Basilea 3) ed alle disposizioni in materia di Sistema di controlli interni, anche al fine di garantire la coerenza con il Risk Appetite Framework adottato. I processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP) e la loro articolazione sono fondati su un modello di gestione coerente con l'operatività e la complessità della Banca, secondo il principio di proporzionalità.

In particolare, nel rispetto dell'articolazione del processo ICAAP/ILAAP previsto dalle disposizioni di Vigilanza, sono state definite le procedure per:

- l'identificazione di tutti i rischi verso i quali la Banca è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicarne l'operatività, il perseguimento delle strategie definite ed il conseguimento degli obiettivi aziendali. Nello svolgimento delle attività citate la Banca tiene conto del contesto normativo di riferimento, dell'operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento e, per individuare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione, nonché degli obiettivi di rischio definiti nel Risk Appetite Framework e nel Piano di Risanamento;
- la misurazione/valutazione dei rischi in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress. In tale contesto, le predette metodologie di misurazione sono state adeguate alle nuove disposizioni di Vigilanza, nonché si è proceduto ad un irrobustimento delle metodologie per la realizzazione delle prove di stress sui rischi maggiormente rilevanti;
- l'auto-valutazione dell'adeguatezza del capitale, tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress su valori attuali e prospettici. Per gli opportuni approfondimenti relativi alle fasi del processo di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale si rinvia all'informativa qualitativa del "Capitolo 3 - Requisiti di fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio";
- l'autovalutazione dell'adeguatezza del processo di gestione del rischio di liquidità e di funding, tenendo conto dei risultati ottenuti con riferimento alla misurazione del rischio di liquidità in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress.

Mappatura dei rischi

Nel rispetto della regolamentazione applicabile la Banca ha identificato i rischi ai quali è o potrebbe essere prospetticamente esposta. L'identificazione è svolta in modo analitico tenendo conto

- del contesto normativo di riferimento, nonché del modello di *business* e operativo della Banca;
- dei profili dimensionali e delle specificità organizzative;
- degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Informativa al Pubblico

A tal fine, la Banca fa riferimento alle metodologie di misurazione dei rischi utilizzate ai fini della valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale. I rischi si distinguono in rischio di primo e di secondo pilastro, a seconda che facciano riferimento alle indicazioni cc. dd. di "Basilea 1" ovvero a quelle di "Basilea 2". Di seguito l'elenco dei rischi rilevanti per la Banca.

RISCHI	
Pillar 1	Pillar 2
I.1 – Rischio di credito e di controparte	II.1 – Rischio di posizione
I.2 – Rischio di mercato	II.2 – Rischio di regolamento
I.3 – Rischio operativo	II.3 – Rischio di concentrazione <i>(single name e geo settoriale)</i>
<p><i>Legenda:</i> Il rischio di mercato è scomposto nei rischi specificati nel paragrafo sotto. Con lo sfondo in grigio chiaro sono indicate le tipologie di rischio che non sono ritenute rilevanti per la nostra realtà operativa. Con lo sfondo in grigio più scuro sono indicate le tipologie di rischio non quantificabili a livello regolamentare.</p>	II.4 – Rischio di cambio
	II.5 – Rischio di posizione su merci
	II.6 – Rischio di tasso
	II.7 – Rischio di liquidità
	II.8 – Rischio di leva finanziaria
	II.9 – Rischio legale
	II.10 – Rischio residuo
	II.11 – Rischio strategico
	II.12 – Rischio reputazionale
	II.13 - Rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
	II.13 – Rischio di frode dei Consulenti Finanziari
	II.14 – Rischio anticipi Consulenti Finanziari

Sistema dei controlli interni

Il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell'ambito di un modello organizzativo impostato sulla piena separazione delle Funzioni di controllo da quelle produttive, che integra metodologie e presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi, salvaguardare l'integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni, verificare il corretto svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa interna ed esterna.

In linea con le disposizioni in materia di Corporate Governance, il modello adottato delinea le principali responsabilità in capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni.

Maggiori informazioni circa il sistema di controllo interno della Banca sono declinate nella Parte E di Nota Integrativa del Bilancio 2023.

Con riferimento a ciascuno dei rischi rilevanti individuati vengono di seguito riportati la definizione adottata dalla Banca e le principali informazioni relative alla governance del rischio,

Informativa al Pubblico

agli strumenti e metodologie a presidio della misurazione/valutazione e gestione del rischio ed alle strutture responsabili della gestione.

Rischio di credito e di controparte

È definito come il rischio che il debitore non sia in grado di adempiere ai suoi obblighi di pagamento di interessi e di rimborso del capitale, né alla scadenza né successivamente. Il rischio di credito include anche il rischio di controparte (ovvero il rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari della stessa).

La metodologia di calcolo adottata dalla Banca per la determinazione del fabbisogno di capitale a fronte del rischio di credito è quella regolamentare (metodologia standardizzata).

Il processo organizzativo di gestione e controllo del rischio di credito è ispirato al principio di separatezza tra le attività proprie della fase istruttoria e quelle deliberative, nonché tra le attività di gestione e le attività di controllo. Tale segregazione è attuata, prevalentemente, attraverso la costituzione di strutture organizzative separate o attraverso separatezza informatica di specifiche funzionalità/facoltà.

L'intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da un regolamento del credito e dal sottoprocesso del credito che:

- individuano le deleghe ed i poteri di firma in materia di affidamento ed erogazione del credito;
- definiscono i criteri per la valutazione del merito creditizio e le metodologie per il rinnovo degli affidamenti, le metodologie di controllo andamentale e misurazione del rischio di credito, le tipologie di interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie.

Con riferimento alle operazioni con soggetti collegati, la Banca si è dotata di apposite procedure deliberative volte a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della stessa possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative. In tale prospettiva, la Banca si è dotata anche di strumenti ricognitivi e di una procedura informatica volti a supportare il corretto e completo censimento dei soggetti collegati.

Il *Consiglio di Amministrazione*, nell'esercizio della responsabilità attinente l'istituzione e il mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo del rischio di credito, oltre a quanto specificato precedentemente, ha:

- definito i livelli di propensione al rischio di credito e le soglie di tolleranza coerenti con il proprio profilo strategico e le caratteristiche organizzative;
- definito i criteri di classificazione, valutazione e gestione delle posizioni deteriorate e delle metodologie per il controllo andamentale del rischio di credito;
- definito i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali ed alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità del rischio di credito;
- approvato le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di CRM utilizzati, anche al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti – giuridici, economici e organizzativi – previsti dalla normativa per il loro

Informativa al Pubblico

riconoscimento a fini prudenziali, al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa;

- definito gli strumenti a supporto delle attività di processo.

Anche sulla base dei riferimenti, a tale scopo prodotti dalla Direzione Generale, il Consiglio di Amministrazione verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del Sistema di gestione e controllo del rischio provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, all'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.

La Direzione Generale ha predisposto le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del rischio di credito, in coerenza con il modello di business ed il grado di esposizione ai rischi definito dal Consiglio di Amministrazione. In tale contesto:

- ha attivato le iniziative necessarie ad assicurare la messa in opera di canali di comunicazione efficaci, al fine di garantire il sistema di gestione e controllo del rischio;
- per dare attuazione al modello organizzativo adottato, ha definito compiti e responsabilità di tutte le posizioni di lavoro coinvolte, nel rispetto dei requisiti di segregazione funzionale e assicurando che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila costantemente sul grado di adeguatezza del sistema di gestione e controllo adottato, sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Le disposizioni interne che disciplinano il processo del credito definiscono le attività di controllo, gestione e attenuazione del rischio medesimo sviluppando un sistema strutturato che coinvolge le diverse funzioni organizzative in proporzione alle dimensioni della Banca. La separatezza tra le attività proprie del processo istruttorio e quelle deliberativo è attuata, come anticipato, attraverso la costituzione di una struttura organizzativa separata e con una ripartizione dei compiti e delle responsabilità, quanto più possibile, volta a realizzare la segregazione di attività in conflitto di interesse. I presidi del processo creditizio sono in carico principalmente all'Area Crediti, alla quale è delegato anche il monitoraggio sistematico delle posizioni e la rilevazione delle posizioni "problematiche". I momenti di istruttoria/deliberativa e di revisione delle linee di credito sono regolamentati da un iter deliberativo in cui intervengono le diverse unità operative competenti, in coerenza con i livelli di deleghe previsti. Tali fasi sono supportate, anche al fine di utilizzare i dati rivenienti da banche dati esterne, dalla procedura che consente la verifica (da parte di tutte le funzioni preposte alla gestione del credito) dello stato di ogni posizione già affidata o in fase di affidamento, nonché di ricostruire il processo che ha condotto alla definizione del merito creditizio dell'affidato (attraverso la rilevazione e l'archiviazione del percorso deliberativo e delle tipologie di analisi effettuate).

In sede di istruttoria, per le richieste di affidamenti di rilevante entità, la valutazione, anche prospettica, si struttura su più livelli e si basa prevalentemente su dati quantitativi e oggettivi, oltre che sulla conoscenza personale e sull'approfondimento della specifica situazione economico-patrimoniale della controparte e dei suoi garanti. Analogamente, per dare snellezza alle procedure, sono previsti livelli di revisione: uno, di tipo semplificato con formalità ridotte all'essenziale, riservato al rinnovo dei fidi di importo limitato riferiti a soggetti

Informativa al Pubblico

che hanno un andamento regolare; l'altro, di tipo ordinario, per la restante tipologia di pratiche.

La Banca si è dotata di una specifica procedura per la gestione e il monitoraggio delle operazioni considerate di maggior rilievo.

La Funzione di Risk Management conduce controlli finalizzati ad accertare, su base periodica, che il monitoraggio sulle esposizioni creditizie, la classificazione delle esposizioni, gli accantonamenti e il processo di recupero si svolgano nel rispetto delle procedure interne e che le stesse procedure risultino efficaci ed affidabili, con riferimento alla capacità di segnalare tempestivamente l'insorgere di anomalie nonché di assicurare l'adeguatezza delle rettifiche di valore e dei relativi passaggi a perdita.

La Funzione di Risk Management sottopone a monitoraggio e verifica il rispetto degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione. Verifica, inoltre, l'adeguatezza del RAF, avvalendosi anche degli esiti dell'attività di monitoraggio sugli obiettivi di rischio, sui limiti, sugli indicatori e sulle metriche di rilevazione/misurazione utilizzate.

La Funzione di Risk Management fornisce, inoltre, pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo (c.d. OMR) eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni. A tali fini, individua tutti i rischi ai quali la Banca potrebbe esporsi nell'intraprendere l'operazione; quantifica/valuta, sulla base dei dati acquisiti dalle competenti funzioni aziendali gli impatti dell'operazione sugli obiettivi di rischio, sulle soglie di tolleranza e sui limiti operativi; valuta, sulla base dei suddetti impatti, la sostenibilità e la coerenza delle operazioni con la propensione al rischio definita dal Consiglio di Amministrazione; individua gli interventi da adottare per l'adeguamento del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, ivi compresa la necessità di aggiornare la propensione al rischio e/o il sistema dei limiti operativi

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, la Banca utilizza la metodologia standardizzata, adottata per la determinazione dei requisiti prudenziali a fronte del rischio stesso. L'applicazione della citata metodologia comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazione del merito creditizio (rating esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito ovvero da agenzie di credito alle esportazioni riconosciute dalla Banca d'Italia (rispettivamente ECAI e ECA).

Nell'ambito del processo del credito sono previste le seguenti attività:

- revisione: l'ufficio Crediti riesamina i singoli soggetti oggetto di revisione secondo la procedura interna, i risultati di tale attività vengono archiviati e raccolti da parte dell'ufficio dei crediti, nel caso in cui la revisione determini come misura un cambio di classificazione dei crediti, si attivano le procedure interne per il cambio classificazione;
- monitoraggio: l'ufficio crediti predispone una reportistica trimestrale al CDA che contiene l'inventario dei crediti in essere, l'analisi dei grandi rischi, eventuali posizioni anomale o deteriorate e le delibere perfezionate nel trimestre.

L'attività di monitoraggio corrente è basata sulla puntuale intercettazione delle anomalie classiche (rate scadute; sconfini dei conti correnti); il sistema di allert preventiva è altresì integrato dalle informazioni creditizie originate nelle banche dati private (SIC) o della centrale rischi interbancaria; e infine integrato da ogni ulteriore informazione venga intercettata dagli uffici della Banca;

Informativa al Pubblico

Rischio di mercato

È definito come il rischio riferito alle variazioni di valore di uno strumento finanziario (o di un portafoglio di strumenti finanziari) connesso a variazioni inattese delle condizioni di mercato. Il metodo di calcolo del rischio di mercato adottato dalla Banca per la determinazione del requisito patrimoniale è il metodo standardizzato, calcolando il requisito patrimoniale complessivo come somma dei requisiti patrimoniali rivenienti dal trattamento dei seguenti eventuali rischi:

- riferito al portafoglio di negoziazione:
 - rischio di posizione (legato a variazioni dei tassi d'interesse e dei corsi del mercato);
 - rischio di concentrazione di esposizione su singola posizione e geo settoriale;
- riferito all'intero bilancio:
 - rischio di regolamento;
 - rischio di cambio;
 - rischio di posizioni su merci.

La Banca utilizza la metodologia standardizzata per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato generati dall'operatività riguardante gli strumenti finanziari e valute. Tale metodologia prevede il calcolo del requisito sulla base del c.d. "approccio a blocchi" (building-block approach), secondo il quale il requisito complessivo è dato dalla somma dei requisiti di capitale determinati a fronte dei singoli rischi di mercato. Poiché al 31/12/2023 la Banca detiene nel portafoglio di negoziazione posizioni nette in valuta diversa dall'euro per un valore non superiore al 2% dei Fondi Propri, il rischio di cambio viene considerato in conformità all'art. 351 della CRR, mentre il rischio di regolamento e in posizioni su merci non sono computati in quanto la Banca non fa attività di negoziazione né detiene posizioni in merci. La Banca non è tenuta al rispetto dei requisiti per il rischio di mercato poiché il "portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza" (definito come somma in valore assoluto delle posizioni lunghe e corte) risulta di norma inferiore al 5 per cento del totale dell'attivo, e in ogni caso non è superiore ai 15 milioni di euro. In considerazione del rispetto delle suddette soglie, le posizioni del "portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza" sono incluse fra le attività di rischio considerate nell'ambito della disciplina sul rischio di credito. La Banca accompagna all'osservanza delle regole prudenziali specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei rischi di mercato. Le politiche inerenti il rischio di mercato, data l'operatività della Banca e il modello di business, definite dal Consiglio di Amministrazione, si basano principalmente sulla determinazione massima delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione in strumenti emessi da emittenti sovranazionali (B.E.I , BIRS etc) in misura massima del 20% dei fondi propri.

Rischio operativo

È definito come il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni (rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali).

La metodologia di calcolo adottata dalla Banca per la determinazione del capitale interno a fronte del rischio operativo è quella regolamentare (metodo base o "BIA - Basic Indicator

Informativa al Pubblico

Approach”). Nel rischio operativo è compreso il rischio legale, mentre sono esclusi il rischio strategico e di reputazione.

Secondo il metodo base, il requisito patrimoniale è determinato applicando un coefficiente del 15% alla media delle ultime tre osservazioni su base annuale del c. d. “indicatore rilevante”, riferite alla situazione di fine esercizio (eventuali osservazioni negative o nulle non sono considerate: il requisito viene determinato come media delle osservazioni con valore positivo). Qualora il dato relativo all’indicatore rilevante non sussista per tutti i periodi considerati (triennio di riferimento), il calcolo del requisito è determinato sulla base della media delle sole osservazioni disponibili. Laddove l’indicatore rilevante o le sue componenti si riferiscano ad un arco temporale inferiore ai 12 mesi (ad esempio, nel caso di banche neo costituite ovvero di operazioni di fusione e acquisizione), tale valore deve essere annualizzato linearmente su base mensile.

Va osservato che a partire dal 01/01/2014 la Banca si è dotata della piattaforma di front office FOX, che guida gli utenti di front office (sia Consulenti che utenti interni) nell’operatività tipica di front office e middle office; tale piattaforma è già integrata quasi totalmente con il sistema informatico Sib2000. L’obiettivo finale è quello di realizzare la completa integrazione dei sistemi informatici in modo da rendere sempre più automatizzati i processi interni, per ridurre il potenziale rischio operativo.

Rischio di concentrazione single-name e geo-settoriale

Distinto tra “single-name” e “geo settoriale”, è definito come il rischio derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico, che esercitano la stessa attività o appartenenti alla medesima area geografica. La metodologia di calcolo adottata dalla Banca per la determinazione del fabbisogno di capitale a fronte del rischio di concentrazione “single name” è quella standardizzata, quale indicata nell’Allegato B del Titolo III, Capitolo 1 della Circolare n. 285/2013. Il fabbisogno di capitale interno a fronte del rischio di concentrazione è quantificato attraverso il calcolo del “Granularity Adjustment”, ottenuto come prodotto tra l’indice di Herfindahl, la sommatoria delle “Exposure At Default” e la costante di proporzionalità, ipotizzando che la probabilità of default (“PD”) sia pari all’1%.

La metodologia di calcolo utilizzata per il rischio di concentrazione “geo settoriale” è il modello ABI PWC, che prevede un “add on” al rischio di concentrazione “single name” (il modello utilizza l’indicatore H o “Indice di Herfindahl” e, attraverso un confronto geo settoriale dello stesso indicatore, determina un’aggiunta di capitale al rischio “single-name”). Il settore geografico preso in riferimento nel nostro caso è l’Area Nord Est Italia. La responsabilità della misurazione del rischio di concentrazione è della funzione di gestione del rischio, che è supportata in tale attività dall’unità Contabilità e segnalazioni di vigilanza.

Le politiche sul rischio di concentrazione, definite dal Consiglio di Amministrazione si basano principalmente nell’assumere un valore massimo di assorbimento patrimoniale accettabile sul rischio di concentrazione e geo settoriale.

Informativa al Pubblico

La Funzione di risk management elabora una reportistica trimestrale relativa agli esiti della fase di misurazione e monitoraggio del rischio di concentrazione destinata al Consiglio di amministrazione.

Rischio di tasso d'interesse sul banking book

È definito come il rischio che si manifesta nelle variazioni del valore degli asset interest-sensitive (attività sensibili alle variazioni nei tassi di interesse), a seguito di una modifica della struttura per scadenza dei tassi di interesse. Per quanto attiene al rischio tasso di interesse, l'esposizione della Banca è stata rilevata con riferimento al complesso delle attività e delle passività iscritte a bilancio. Per quanto riguarda gli scenari prospettici e la determinazione del fabbisogno di capitale per il rischio di tasso d'interesse sul banking book la banca utilizza la metodologia indicata nell'allegato C del Titolo III, Capitolo 1 della Circolare 285/2013. Inoltre essendo le posizioni dell'attivo in valuta diversa dall'euro sia sul totale dell'attivo che del passivo inferiori al 5%, tali posizioni non sono state considerate singolarmente, ma aggregate per il calcolo del rischio di tasso d'interesse.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità riguarda la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (Funding liquidity risk) e/o di vendere proprie attività sul mercato (asset liquidity risk), ovvero di essere costretta a liquidare proprie attività in condizioni di mercato sfavorevoli, sostenendo costi molto alti per far fronte a tali impegni (market liquidity risk).

Il Funding liquidity risk, a sua volta, può essere distinto tra:

- mismatching liquidity risk, consistente nel rischio connesso al differente profilo temporale delle entrate e delle uscite di cassa determinato dal disallineamento delle scadenze delle attività e delle passività finanziarie di (e fuori) bilancio;
- contingency liquidity risk, ossia il rischio che eventi inattesi possano richiedere un ammontare di disponibilità liquide maggiore di quello stimato come necessario
- margin calls liquidity risk, espressione del rischio che la Banca, a fronte di variazioni avverse del fair value degli strumenti finanziari, sia contrattualmente chiamata a ripristinare i margini di riferimento mediante collateral/margini per cassa.

Il rischio di liquidità può essere generato da diversi fattori interni e esterni alla Banca. L'identificazione dei suddetti fattori di rischio si realizza attraverso:

- l'analisi della distribuzione temporale dei flussi di cassa delle attività e delle passività finanziarie, nonché delle operazioni fuori bilancio;
- l'individuazione:
 - delle poste che non presentano una scadenza definita (poste "a vista e a revoca");
 - degli strumenti finanziari che incorporano componenti opzionali (esplicite o implicite) che possono modificare l'entità e/o la distribuzione temporale dei flussi di cassa (ad esempio, opzioni di rimborso anticipato);
- degli strumenti finanziari che per natura determinano flussi di cassa variabili in funzione dell'andamento di specifici sottostanti (ad esempio, strumenti derivati);
- l'analisi del livello di seniority degli strumenti finanziari.

Informativa al Pubblico

I processi in cui il rischio di liquidità della banca si origina sono rappresentati principalmente dai processi della Tesoreria, della Raccolta e del Credito.

La Banca adotta un sistema di governo e gestione del rischio di liquidità che, in conformità alle disposizioni delle Autorità di Vigilanza, persegue l'obiettivo di riuscire a finanziare lo sviluppo delle proprie attività alle migliori condizioni di mercato in normali circostanze operative e garantire di far fronte agli impegni di pagamento anche nell'eventualità dell'emergere di una situazione di crisi di liquidità, senza interrompere la continuità operativa o alterare l'equilibrio finanziario della Banca.

Alla luce del rinnovato quadro regolamentare e delle soluzioni organizzative adottate dalla Banca per il recepimento delle disposizioni in materia di gestione del rischio di liquidità, nella sua funzione di organo di supervisione strategia, il CdA della Banca ha definito le strategie, politiche, responsabilità, processi, obiettivi di rischio, soglie di tolleranza e limiti all'esposizione al rischio di liquidità (operativa e strutturale), nonché strumenti per la gestione del rischio liquidità - in condizioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi di liquidità - approvando la "Policy di Liquidità" della Banca stessa. In particolare, gli obiettivi perseguiti con l'aggiornamento della normativa interna in materia di gestione del rischio di liquidità sono stati:

- l'integrazione all'interno del quadro normativo interno definito a seguito dell'implementazione della regolamentazione RAF;
- il recepimento degli aspetti innovativi derivanti dall'emanazione della normativa in materia di rischio di liquidità;
- la revisione dei riferimenti metodologici al fine di garantire, ove necessario, la coerenza tra le misurazioni gestionali e quelle regolamentari (LCR e NSFR), nonché la razionalizzazione degli indicatori adottati.

La liquidità della Banca è gestita dalla Tesoreria conformemente ai citati indirizzi strategici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine essa misura e monitora la propria posizione di tesoreria attraverso la verifica delle riserve di liquidità e la copertura tramite le stesse dei fabbisogni netti da finanziare evidenziati alle varie scadenze.

Sono definiti i presidi organizzativi del rischio di liquidità in termini di controlli di linea ed attività in capo alle funzioni di controllo di II e III livello. In particolare, il controllo di II livello del rischio di liquidità è di competenza della Funzione di Risk Management ed è finalizzato a garantire la disponibilità di un ammontare di riserve di liquidità sufficienti ad assicurare la solvibilità nel breve termine, la diversificazione delle fonti di finanziamento ed, al tempo stesso, il mantenimento di un sostanziale equilibrio fra le scadenze medie di impieghi e raccolta nel medio/lungo termine.

La Banca ha strutturato il presidio della liquidità operativa di breve periodo (fino 12 mesi) su due livelli:

- il primo livello prevede il presidio giornaliero della posizione di tesoreria;
- il secondo livello prevede il presidio mensile della complessiva posizione di liquidità operativa.

La Banca misura e monitora, la propria posizione di liquidità a 30 giorni attraverso la quantificazione dell'indicatore regolamentare di LCR; esso rappresenta, tempo per tempo, la capacità delle riserve di liquidità di dare copertura nel continuo ai deflussi netti di cassa a 30 giorni periodicamente rideterminati secondo le regole dell'indicatore prudenziale.

Informativa al Pubblico

L'indicatore regolamentare denominato Liquidity Coverage Requirement (LCR), rappresenta una regola di breve termine volta a garantire la disponibilità da parte delle singole banche di attività liquide che consentano la sopravvivenza delle stesse nel breve/brevissimo termine in caso di stress acuto, senza ricorrere al mercato. L'indicatore compara le attività liquide a disposizione della Banca con i deflussi di cassa netti (differenza tra deflussi e afflussi lordi) attesi su un orizzonte temporale di 30 giorni, quest'ultimi sviluppati tenendo conto di uno scenario di stress predefinito.

L'indicatore in questione viene determinato mensilmente attraverso le specifiche Segnalazioni di Vigilanza che la Banca è tenuta ad inviare all'Organo di Vigilanza.

Inoltre, nell'ambito della misurazione dell'esposizione al rischio di liquidità operativa con riferimento agli equilibri finanziari oltre i 30 giorni (contemplati dall'LCR) ma entro i 12 mesi, la Banca misura e monitora la propria posizione attraverso la costruzione degli sbilanci (gap) periodali e cumulati della Maturity Ladder. Con il proposito di rappresentare un quadro di operatività della Banca ordinaria o moderatamente teso sotto il profilo della liquidità i flussi di cassa di alcune poste attive e passive sono ponderati sulla base di coefficienti, rispettivamente, di haircut e tiraggio.

Per la misurazione ed il monitoraggio della posizione di liquidità la Banca utilizza il report rischio di liquidità elaborato dal servizio di consulenza di Cassa Centrale Banca.

Per la misurazione ed il monitoraggio della liquidità strutturale la Banca utilizza l'indicatore "Net Stable Funding Ratio", costituito dal rapporto fra gli elementi che forniscono finanziamento stabile e gli elementi che richiedono finanziamento stabile. La struttura dell'indicatore si basa sul Regolamento UE 2019/876, che recepisce le indicazioni del Comitato di Basilea 'Basel III: the Net Stable Funding Ratio', dell'ottobre 2014.

La Funzione di Risk Management predispose trimestralmente la reportistica al fine di dare informativa al CDA degli esiti del monitoraggio della posizione di liquidità operativa e strutturale della Banca.

La Banca si è dotata anche di un Recovery Plan (RP), ossia di procedure organizzative e operative da attivare per fronteggiare situazioni di allerta o crisi di liquidità.

Rischio residuo

Il rischio residuo è strettamente collegato alle garanzie assunte in fase di erogazione del credito. Esso risiede nella possibilità che le tecniche di attenuazione del rischio di credito (tecniche di C.R.M. Credit Risk Mitigation) adottate dalla Banca risultino meno efficaci del previsto: si tratta dei rischi connessi con il mancato funzionamento, la riduzione o la cessazione della protezione fornita dagli strumenti utilizzati. Tale rischio si manifesta essenzialmente quando, all'atto del default del debitore principale, lo strumento di mitigazione a fronte dell'esposizione fornisce, nei fatti, un grado di protezione inferiore a quanto originariamente previsto e, di conseguenza, il beneficio patrimoniale ottenuto con il relativo utilizzo risulta sovrastimato.

Ai fini della relativa valutazione la Banca tiene conto:

- della rilevanza delle diverse tipologie di strumenti di attenuazione del rischio di credito (CRM) in termini di riduzione del requisito patrimoniale ottenuto grazie al loro utilizzo;
- della conformità (normativa ed operativa) e dell'adeguatezza del processo delle

Informativa al Pubblico

tecniche di mitigazione del rischio di credito;

- degli esiti della valutazione dell'efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

A fronte dell'esposizione a tale rischio la Banca ha attivato specifici strumenti di controllo di carattere quali-quantitativo nei presidi organizzativi e nei sistemi di monitoraggio che assumono rilevanza anche ai fini dell'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio a fini prudenziali.

Rischio strategico

Il rischio strategico rappresenta il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

La Banca, al fine di garantire un attento monitoraggio e controllo di tale tipologia di rischio, ha definito un processo che coniuga le esigenze di gestione del business con quelle inerenti una prudente e consapevole assunzione dei rischi. In tale ambito assume rilevanza la rivisitazione del processo di pianificazione strategica ed operativa attuata con l'obiettivo di garantirne la coerenza con il RAF ed un consapevole governo dei rischi attraverso la valutazione della sostenibilità e coerenza delle scelte strategiche e degli interventi di breve periodo, in considerazione sia del proprio posizionamento strategico sia delle stime di evoluzione degli assorbimenti di capitale generati dall'operatività e della connessa dotazione patrimoniale attuale e prospettica.

In particolare, la Banca presidia il rischio strategico attraverso le modalità di seguito descritte:

- nell'ambito dei processi di pianificazione strategica ed operativa provvede a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto agli assorbimenti patrimoniali generati dall'operatività attuale e prospettica;
- con riferimento al processo di controllo di gestione, effettua un monitoraggio dei risultati conseguiti, rilevando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti. Tale presidio permette alle competenti funzioni di analizzare le cause che hanno generato le differenze e di individuare le idonee azioni correttive, che possono comportare una ridefinizione degli obiettivi strategici ovvero impattare esclusivamente sugli interventi attuativi di breve periodo.

Rischio di reputazione

È definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della Banca da parte dei clienti, delle controparti, degli azionisti, degli investitori, delle autorità regolamentari e di vigilanza.

La consapevolezza delle difficoltà connesse alla quantificazione dei rischi di reputazione ha spinto la Banca a incentrare gli approfondimenti per l'attuazione di adeguati presidi a mitigazione degli stessi sulla qualità degli assetti organizzativi e di controllo. In tale ambito, è stata data la massima rilevanza ai profili atti a garantire il rispetto sostanziale dei requisiti di idoneità organizzativa della funzione di conformità previsti dalle disposizioni relative con riguardo:

- al livello di consapevolezza degli organi aziendali in ordine alla rilevanza della tematica;

Informativa al Pubblico

- all'efficacia dell'azione attuativa della Direzione Generale;
- alla promozione a tutti i livelli aziendali di una cultura dell'eticità e della correttezza dei comportamenti;
- all'adeguata gestione delle relazioni con gli stakeholders;
- all'idoneità dei sistemi di gestione e contenimento del rischio.

Rientra nel ruolo della Funzione Compliance, tra l'altro, il compito di contribuire alla diffusione di una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto non solo della lettera ma anche dello spirito delle norme coadiuvando, per gli aspetti di competenza, nella realizzazione del modello aziendale di monitoraggio e gestione dei rischi. In tale ambito la Funzione contribuisce a garantire la comunicazione e condivisione a tutti i livelli della struttura aziendale di linee di comportamento ispirate alla tutela degli interessi degli investitori, la definizione di chiare procedure per il collocamento degli strumenti finanziari e dei prodotti alla clientela, la costruzione, sulla base di regole condivise, di una rete di controlli di compliance atti a prevenire la violazione delle disposizioni, in particolare di quelle inerenti la relazione con la clientela.

L'importanza attribuita dalla Banca al mantenimento del proprio standing reputazionale è riflessa dalla costante attenzione alle tematiche di carattere socio-economico ed ambientale, non meno che dalla qualità dei prodotti offerti alla propria clientela, dal livello dei servizi resi alla stessa e dall'adeguatezza e trasparenza delle condizioni economiche applicate. Assume, in tale ambito, estrema importanza la capacità di implementare idonee misure, anche di carattere organizzativo, per preservare la Banca da eventi che possano generare impatti negativi indotti da un deterioramento della propria reputazione e assicurare un'adeguata attenuazione degli impatti derivanti dall'eventuale manifestazione degli stessi.

La Banca ritiene, in conseguenza dei presidi sopra citati, di disporre di adeguati meccanismi in grado, sia di monitorare e limitare la propria esposizione al rischio di reputazione, sia di attenuare gli effetti che potrebbero derivare da situazioni di disturbo del proprio patrimonio reputazionale, indotte da comportamenti di altri istituti non in linea con le politiche di sana e prudente gestione promosse dall'azienda.

Rischio di frode dei Consulenti finanziari

E' il rischio a cui è soggetta la Banca per responsabilità solidale ex art 31 del TUF per fatti illeciti riconducibili all'attività prestata dai Consulenti Finanziari. La Banca ha adottato misure di trattamento del suddetto rischio intensificando i controlli a distanza e presso gli uffici dei Consulenti attraverso la Funzione di Revisione Interna dedicata alla rete. In proposito va rilevato che a partire dal 01 gennaio 2014 la banca ha adottato la piattaforma di front office FOX che permette ai Consulenti Finanziari e alle unità organizzative della Banca, abilitati in base alle credenziali di accesso, di visualizzare tutti i documenti necessari per un corretto svolgimento dei servizi bancari e dei servizi di investimento nei confronti degli investitori. La piattaforma FOX consente alla Banca l'utilizzo delle firme grafometriche, elettroniche avanzate consentendo di ridurre i rischi di firme apocriefe, e in generale, il rischio di frode dei Consulenti Finanziari, fornendo efficaci strumenti di controllo sull'effettiva riconducibilità delle firme (grafometriche, digitali, elettroniche avanzate) agli investitori. In via generale, si ritiene che la dematerializzazione dei documenti e l'introduzione della firma grafometrica / digitale /

Informativa al Pubblico

elettronica avanzata possa ridimensionare sensibilmente il “rischio frode” dei Consulenti Finanziari in quanto riduce la possibilità di porre in essere comportamenti illeciti e consente un controllo più efficace sull’operatività degli stessi. La Banca ha elaborato un modello interno per misurare questo rischio in termini di fabbisogno di capitale; tale modello si basa sul presupposto che il rischio di frode dei Consulenti finanziari aumenti qualora il portafoglio assegnato (inteso come valore degli investimenti e/o depositi dei clienti riconducibili al Promotore) sia poco significativo e dil Consulente possa essere indotto ad incrementare i ricavi provvigionali con introiti legati ad un’attività illecita.

Rischio anticipi Consulenti Finanziari

Il rischio anticipi Consulenti Finanziari consiste nella possibilità che, al momento della cessazione del rapporto di agenzia, il Consulente Finanziario non abbia completamente restituito alla Banca gli anticipi precedentemente riconosciuti.

In riferimento agli anticipi, opportunamente registrati in un apposito conto di contabilità, viene già effettuato un accantonamento per il rischio credito pari all’8% dell’ammontare degli stessi. Oltre a ciò, la Banca ha stabilito un ulteriore accantonamento pari al 4% (al pari di un credito ponderato al 150%) Per i Consulenti Finanziari che avessero interrotto il rapporto di agenzia, è stato determinato un accantonamento pari al 20% dell’importo degli anticipi non restituiti, al netto di quanto già stanziato a bilancio nel “Fondo anticipi Finanziari”.

Rischio di non conformità

Per rischio di non conformità (di Compliance) si intende la possibilità di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti), ovvero di norme di autoregolamentazione (ad esempio statuti, codici di condotta e codici di autodisciplina).

A presidio del rischio in esame, assume rilevanza la Funzione Compliance, deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite finanziarie rilevanti conseguenti alla violazione di norme imperative (leggi o regolamenti) o di autoregolamentazione (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina, policy interne).

Rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo

Il rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo è il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento al terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.

Per riciclaggio, pertanto, si intende:

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

Informativa al Pubblico

- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti descritti in precedenza;
- l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Le attività di riciclaggio danneggiano l'economia legale in quanto alterano le regole e le condizioni concorrenziali dei mercati e costituiscono un pericolo per l'efficienza, la stabilità e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso e per la Banca nello specifico. Il contenimento del rischio di riciclaggio assume rilievo sotto il profilo del rispetto della regolamentazione prudenziale e per la limitazione di danni di reputazione.

In ossequio alla disciplina di riferimento ed a seguito di un'accurata analisi organizzativa che ha tenuto conto delle dimensioni aziendali, della complessiva operatività e dei profili professionali in organico, la Banca ha provveduto ad istituire una specifica funzione di controllo di secondo livello che svolge le seguenti attività:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- collaborare alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio;
- verificare nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure e proporre le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;
- condurre verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione delle operazioni sospette ("SOS") e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela;
- collaborare alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- condurre, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio a cui è esposta la Banca;
- prestare supporto e assistenza agli Organi aziendali e alla Direzione;
- valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all'offerta di prodotti e servizi nuovi;
- verificare l'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- trasmettere mensilmente alla UIF i dati aggregati concernenti l'operatività complessiva della Banca;
- trasmettere alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla stessa emanate, le comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio;

Informativa al Pubblico

- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale;
- informare tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti;
- predisporre flussi informativi diretti agli Organi aziendali e alla Direzione.

La Banca ha nominato un responsabile della Funzione Antiriciclaggio.

L'attività di controllo viene svolta dalla Funzione Antiriciclaggio, sulla base di un piano annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione e avvalendosi delle metodologie e dei supporti sopra citati. I risultati delle attività di controllo sono formalizzati in specifici report periodici e consuntivi presentati al Consiglio di Amministrazione.

Sistemi di governance (art. 435 CRR, paragrafo 2 e Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Tavola 1, Sezione VII)

Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Banca d'Italia

Gli assetti organizzativi e di governo societario della Banca sono disciplinati dallo Statuto della Banca.

In ordine alle linee generali di tali assetti, si evidenzia che la Banca adotta il modello tradizionale di amministrazione e controllo, con la prima affidata al Consiglio di Amministrazione quale organo con funzione di supervisione strategica, mentre il secondo è attribuito al Collegio sindacale, posto al vertice del sistema dei controlli interni.

Le regole di governo societario sono contenute, oltre che nello Statuto sociale, all'interno di una serie di regolamenti che la Banca ha adottato nel tempo (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Regolamento del Consiglio di Amministrazione,
- Regolamento del Collegio Sindacale,

La Banca ha altresì disciplinato con apposito regolamento il processo di autovalutazione degli Organi sociali che viene condotto annualmente e prende in esame gli aspetti relativi alla composizione e al funzionamento degli Organi.

Categoria in cui è collocata la banca all'esito del processo di valutazione di cui alla sezione i, paragrafo 4.1 delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia

La categoria di appartenenza viene identificata in base alle caratteristiche, dimensioni e complessità operativa della Banca. Ed invero, le Disposizioni di Vigilanza suddividono gli operatori bancari in tre categorie, e cioè:

- banche di maggiori dimensioni o complessità operativa;
- banche intermedie, e cioè le banche con un attivo compreso tra i 3,5 miliardi e i 30 miliardi di euro;
- banche di minori dimensioni o complessità operativa, e cioè le banche con un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro.

La Banca rientra nella categoria delle banche di minori dimensioni, in quanto il proprio attivo è inferiore a 3,5 miliardi di euro; non sono stati ritenuti sussistenti altri elementi per far rientrare la Banca nella categoria superiore.

Informativa al Pubblico

In particolare:

- l'attivo al 31/12/2023 è risultato pari a 189,9 € milioni di Euro;
- per gli anni dal 2024 al 2025, sulla base dell'evoluzione previsionale degli asset, non si ritiene di superare la predetta soglia di 3,5 miliardi di euro;
- la Banca è caratterizzata da limitata complessità operativa dal momento che l'operatività della banca si concretizza nei comparti finanziari tradizionali;
- ridotta complessità organizzativa, contraddistinta da un numero contenuto di unità organizzative.

Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati dalle disposizioni

Ai sensi dello Statuto della Banca, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di 3 a un massimo di 11. Gli amministratori durano in carica due esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il numero complessivo dei componenti gli Organi collegiali della Banca risulta essere in linea con i limiti fissati nelle linee applicative di cui al Titolo IV, Tavola 1, Sezione IV, paragrafo 2.1 delle Disposizioni.

Ripartizione dei componenti degli organi sociali per età, genere e durata di permanenza in carica

Nelle tabelle che seguono si riporta la ripartizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e del Collegio Sindacale per età, genere e durata di permanenza in carica.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Nominativo	Genere	Anno di nascita	Permanenza nella carica (in anni)	Data inizio mandato corrente	Scadenza carica del singolo componente
(*)Fogliata Ivan	Maschio	1977	2	31.03.2022	Assemblea appr. Bilancio 2023
(**) Mayr Peter	Maschio	1950	2	31.03.2022	Assemblea appr. Bilancio 2023
Gaffuri Luigi	Maschio	1960	2	31.03.2022	Assemblea appr. Bilancio 2023
Mayr Benjamin	Maschio	1983	2	31.03.2022	Assemblea appr. Bilancio 2023
Ambra De Domenico	Femmina	1975	2	31.03.2022	Assemblea appr. Bilancio 2023

(*) = Presidente del Consiglio di Amministrazione

(**) = Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Composizione del Collegio Sindacale

Informativa al Pubblico

Carica	Nominativo	Genere	Anno di nascita	In carica dal	In carica fino al
(*)Sindaco	Forte Massimiliano	Maschio	1967	31.03.2022	Assemblea appr. Bilancio 2024
Sindaco	Giorgio Demattè	Maschio	1965	31.03.2022	Assemblea appr. Bilancio 2024
Sindaco	Giorgia Daprà	Femmina	1969	31.03.2022	Assemblea appr. Bilancio 2024

(*) = Presidente del Collegio Sindacale

Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza

Due componenti del Consiglio di Amministrazione risultano in possesso del requisito di indipendenza, in linea a quanto disposto dallo Statuto Sociale.

Numero dei consiglieri espressione delle minoranze

Nel Consiglio di Amministrazione non vi sono Consiglieri espressione delle minoranze.

Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti

Nella tabella che segue si riportano le cariche ricoperte dagli esponenti aziendali presso altre società e/o enti.

Nominativo	Carica	Società/Ente	Tipologia (*)
Ivan Fogliata	Esecutiva	FSA S.R.L.	Consigliere Delegato
	Non esecutiva	FINSEC S.R.L.	Amministratore
	Non esecutiva	FOR.FIN S.P.A	Presidente Collegio Sindacale
	Non esecutiva	GIUSEPPE LAGO S.P.A.	Presidente Collegio Sindacale
	Non esecutiva	Errecom S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
	Non esecutiva	COTONELLA S.P.A	Sindaco
	Non esecutiva	TOVO GOMMA S.P.A	Sindaco
	Non esecutiva	FLUIDMEC S.P.A.	Sindaco
	Non esecutiva	SICRI S.R.L.	Sindaco
	Non esecutiva	B.R.B. S.P.A	Sindaco supplente
	Non esecutiva	ISHOLNET S.P.A	Sindaco supplente
	Non esecutiva	LEUCCI Costruzioni S.p.a	Sindaco supplente
	Non esecutiva	MNT S.r.l.	Revisore Legale
	Non esecutiva	Lure S.r.l.	Revisore Legale
Peter Mayr	Non esecutiva	Südtirol Vita & Danni SpA	Presidente Consiglio di Amministrazione
Luigi Gaffuri	Non esecutiva	Copernico Sim Spa	Amministratore
	Non esecutiva	Optika Srl	Revisore Unico
Mayr Benjamin	Non esecutiva	EDV Überetsch srl	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ambra De Domenico	Nessun incarico	Nessun incarico	Nessun incarico
Massimiliano Forte	Non esecutiva	Tema Srl	Presidente Consiglio Amministrazione
	Non esecutiva	Sigla Srl	Presidente Consiglio Amministrazione

Informativa al Pubblico

	Esecutiva	Tema Audit Srl	Amministratore Delegato
	Non esecutiva	SQKIDS Srl	Amministratore
	Non esecutiva	Amber Capital Italia SGR SpA	Consigliere
Giorgia Daprà	Non esecutiva	Academy for Finance & Management Srl	Presidente Consiglio Amministrazione
	Non esecutiva	Altstadt Immobilien Srl	Amministratore
	Non esecutiva	Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Bolzano	Membro del Collegio dei Revisori
	Non esecutiva	Azienda Sanitaria dell'Ato Adige	Presidente del Collegio dei Revisori
	Non esecutiva	Fondazione Elisabethinum	Consigliere
	Non esecutiva	Associazione La Strada der Weg Onlus	Presidente Collegio dei Revisori
	Non esecutiva	Associazione Hands Onlus	Presidente Collegio dei Revisori
	Non esecutiva	Funivie Saslong S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
	Non esecutiva	Gerhò S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
	Non esecutiva	Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero	Membro del Collegio dei Revisori
	Non esecutiva	Dental Liquid Kapital S.r.l.	Sindaco
	Non esecutiva	Fri-El Green Power S.p.A.	Sindaco
	Non esecutiva	Politermica Cooperativa Impresa Sociale	Sindaco
	Esecutiva	Euroconsult S.r.l.	Consigliera delegata
	Non esecutiva	SASS Dlacia	Sindaco supplente
	Non esecutiva	Niederstaetter S.p.A.	Sindaco supplente
	Non esecutiva	S.I.E. S.p.A.	Sindaco supplente
Non esecutiva	Costruzioni Casarotto S.p.A.	Sindaco supplente	
Giorgio Demattè	Non esecutiva	Santa Croce Srl	Revisore Unico
	Non esecutiva	Mutua Artieri ETS, Società di mutuo soccorso	Sindaco supplente

(*) Specificare anche eventuali incarichi di curatore/liquidatore o di altro genere ricoperti dall'esponente nella società/ente

Per ciascun esponente aziendale risulta verificato, a cura del rispettivo Organo di appartenenza, il rispetto del limite al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali, previsto all'interno del Regolamento di Autovalutazione.

Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie di cariche interessate

Non sono state predisposte politiche di successione per le posizioni di vertice

Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato agli organi sociali

Come anticipato, la Banca, in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza, ha adottato un regolamento che disciplina:

- tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli Organi sociali, necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno;
- individuazione delle funzioni tenute ad inviare, su base regolare, flussi informativi agli Organi sociali;
- determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi;

I flussi informativi sui rischi indirizzati agli Organi sociali consentono la verifica della regolarità

Informativa al Pubblico

dell'attività di amministrazione, dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, contabili e dei sistemi informativi della Banca, dell'adeguatezza e affidabilità del sistema dei controlli interni.

In particolare, tali flussi includono il livello e l'andamento dell'esposizione alle diverse tipologie di rischi rilevanti, gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate, nonché gli esiti delle previste attività di controllo.

Per ulteriori informazioni sulla Corporate Governance della Banca ed una più puntuale descrizione delle prerogative demandate all'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale si rinvia allo Statuto della Banca.

Capitolo 2 – FONDI PROPRI (ART. 437 CRR)

Informativa qualitativa

Una delle priorità strategiche della Banca è rappresentata dalla consistenza e dalla dinamica dei mezzi patrimoniali nel rispetto dei vincoli regolamentari e in coerenza con il profilo di rischio assunto. Il patrimonio costituisce, infatti, il primo presidio a fronte dei rischi connessi all'operatività bancaria e il principale parametro di riferimento per le valutazioni condotte dall'autorità di vigilanza e dal mercato sulla solvibilità dell'intermediario. Esso contribuisce positivamente alla formazione del reddito di esercizio, permette di fronteggiare le immobilizzazioni tecniche e finanziarie della Banca, accompagna la crescita dimensionale rappresentando un elemento decisivo nelle fasi di sviluppo. Costituisce, pertanto, il miglior elemento per una gestione efficace, sia in un'ottica strategica che di operatività corrente, in quanto elemento finanziario in grado di assorbire le possibili perdite prodotte dall'esposizione della Banca a tutti i rischi assunti, nonché svolge un ruolo rilevante anche in termini di garanzia dei confronti dei depositanti e dei creditori in generale.

Il Patrimonio netto della Banca è determinato dalla somma del capitale sociale, della riserva sovrapprezzo azioni qualora presenti, delle riserve di utili, degli strumenti di capitale, delle azioni proprie, delle riserve da valutazione e dell'utile di esercizio, per la quota da destinare a riserva. Per assicurare una corretta dinamica patrimoniale in condizioni di ordinaria operatività, la Banca ricorre soprattutto al rafforzamento delle riserve attraverso la destinazione degli utili netti annuali: in ottemperanza alle disposizioni normative, la Banca ha destinato a riserva legale la totalità degli utili netti di esercizio.

L'aggregato patrimoniale rilevante ai fini di Vigilanza – denominato Fondi propri – viene determinato sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto dell'articolata disciplina sui Fondi propri contenuta nel Regolamento UE n. 575/13 (CRR) e nei relativi supplementi, nella Direttiva UE n. 36/13 (CRD IV), nelle correlate misure di esecuzione contenute in norme tecniche di regolamentazione o attuazione dell'EBA (RTS – ITS) oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea, nonché nelle istruzioni di Vigilanza. Come anticipato nella premessa della presente Informativa, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 7 giugno 2019 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 2019/876 (c.d. CRR II) che modifica il Regolamento UE n. 575/2013 per quanto riguarda anche i requisiti di Fondi Propri. Tale Regolamento si applica a partire dal 28 giugno 2021.

Informativa al Pubblico

Il valore dei Fondi propri deriva dalla somma di componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono, conformemente ai requisiti in proposito, definiti dalle norme applicabili, nella piena disponibilità della Banca, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Il totale dei Fondi Propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 (Tier 1) e dal capitale di classe 2 (Tier 2); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT 1).

I due/tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi (positivi e negativi) del capitale primario di classe 1, introdotti dalle Autorità di Vigilanza al fine di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

La normativa di vigilanza richiede di misurare con l'utilizzo di metodologie interne la complessiva adeguatezza patrimoniale della Banca, sia in via attuale, sia in via prospettica e in ipotesi di 'stress' per assicurare che le risorse finanziarie disponibili siano adeguate a coprire tutti i rischi anche in condizioni congiunturali avverse; ciò con riferimento oltre che ai rischi del c.d. 'Primo Pilastro' (rappresentati dai rischi di credito e di controparte - misurati in base alla categoria delle controparti debitorie, alla durata e tipologia delle operazioni e alle garanzie personali e reali ricevute- dai rischi di mercato sul portafoglio di negoziazione e dal rischio operativo), ad ulteriori fattori di rischio - c.d. rischi di 'Secondo Pilastro' - che insistono sull'attività aziendale (quali, ad esempio, il rischio di concentrazione, il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, etc.).

Il presidio dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica è sviluppato quindi in una duplice accezione:

- capitale regolamentare a fronte dei rischi di Pillar 1;
- capitale interno complessivo a fronte dei rischi di Pillar 2, ai fini del processo ICAAP.

Con l'obiettivo di mantenere costantemente adeguata la propria posizione patrimoniale, la Banca si è dotata di processi e strumenti per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio assunto, nell'ambito di una valutazione dell'esposizione, attuale, prospettica e in situazione di 'stress' che tiene conto delle strategie aziendali, degli obiettivi di sviluppo, dell'evoluzione del contesto di riferimento.

La disciplina di Vigilanza sui Fondi propri (e sui requisiti patrimoniali) è oggetto di un regime transitorio che permetteva una computabilità graduale delle disposizioni presentate nella Circolare n. 285/2013, il quale ha previsto in particolare:

- l'introduzione graduale delle regole di Basilea 3 (“phase-in”) di alcune di tali nuove regole lungo un periodo di 4 anni, terminato il 31 dicembre 2017;
- regole di “grandfathering” che consentono la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2021, dei pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2.

Una parte delle disposizioni che regolano il predetto regime transitorio sono state dettate dalla Banca d'Italia, con la menzionata circolare n. 285/2013, nell'ambito delle opzioni

Informativa al Pubblico

nazionali consentite dal Regolamento (UE) n. 575/2013 alle competenti Autorità di Vigilanza nazionali.

A partire dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 “Strumenti Finanziari” (in sostituzione del precedente IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”) che rinnova la disciplina in tema di valutazione del portafoglio bancario (impairment). Tale principio, superando il concetto di “Incurred Loss” del precedente IAS 39, introduce una metodologia di stima delle perdite di tipo atteso (ECL – ‘Expected Credit Loss’), assimilabile a quella di derivazione regolamentare di Basilea. Le modifiche introdotte dal nuovo principio contabile sono caratterizzate da una visione prospettica che, in determinate circostanze, può richiedere la rilevazione immediata di tutte le perdite previste nel corso della vita di un credito. In particolare, rispetto allo IAS 39, è necessario rilevare sin da subito e indipendentemente o meno dalla presenza di un c.d. trigger event, gli ammontari iniziali delle perdite future attese sulle proprie attività finanziarie; tale stima, deve continuamente essere adeguata anche in considerazione del rischio di credito della controparte, mediante un modello di impairment che considera non solo dati passati e presenti, ma anche informazioni relative ad eventi futuri. Tale approccio forward-looking permette, quindi, di ridurre l’impatto con cui le perdite hanno avuto manifestazione e consente di appostare le rettifiche in maniera proporzionale all’aumentare dei rischi, evitando di sovraccaricare il conto economico al manifestarsi degli eventi di perdita e riducendo, in tale maniera, l’effetto pro-ciclico.

Inoltre, a seguito dell’introduzione dell’IFRS 9, sono state modificate le categorie contabili all’interno delle quali classificare le attività finanziarie, prevedendo che gli strumenti di debito (titoli di debito e crediti) siano classificati in funzione del modello di business adottato dall’entità e delle caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali generati dall’attività finanziaria.

Il perimetro di applicazione del nuovo modello di impairment si riferisce alle attività finanziarie (crediti e titoli di debito), agli impegni a erogare fondi, alle garanzie e alle attività finanziarie non oggetto di valutazione al fair value a conto economico.

Relativamente agli impatti economici e patrimoniali dell’IFRS 9, in sede di prima applicazione dello stesso i principali impatti sono derivati proprio dall’applicazione del nuovo modello di impairment utilizzato, come descritto in precedenza basato su un concetto di perdita attesa, nonché dall’applicazione delle regole per il trasferimento delle esposizioni nei diversi stage di classificazione. Pertanto, considerato il rilevante impatto dell’applicazione dei nuovi metodi valutativi ai fini di bilancio, la Banca ha deciso e comunicato alla Vigilanza di avvalersi della disciplina transitoria introdotta dal nuovo art. 473 bis del CRR e parzialmente integrato dal Regolamento UE n. 873/2020, con i quali sono state apportate modifiche al Regolamento UE n. 575/2013, inerenti all’introduzione di una specifica disciplina transitoria (dal 2018 al 2024), diretta ad attenuare gli impatti sui fondi propri derivanti dall’applicazione del nuovo modello di impairment basato sulla valutazione della perdita attesa introdotta dal principio contabile.

In particolare, nel caso di diminuzione del CET1 conseguente alle maggiori rettifiche di valore determinate in applicazione del nuovo modello di valutativo, le norme permettono di diluire, fino al termine del 2024:

Informativa al Pubblico

- l'impatto incrementale della svalutazione sulle esposizioni in bonis e deteriorate rilevato alla data di transizione all'IFRS 9 conseguentemente all'applicazione del nuovo modello di impairment (c.d. componente statica del filtro);
- l'eventuale ulteriore incremento delle complessive svalutazioni inerente alle sole esposizioni in bonis, rilevato al 31 dicembre 2019, rispetto all'impatto misurato alla data di transizione al nuovo principio (c.d. componente "dinamica old");
- l'eventuale ulteriore incremento delle complessive svalutazioni inerente alle sole esposizioni in bonis, rilevato a ciascuna data di riferimento rispetto all'ammontare misurato al 31 dicembre 2019 (c.d. componente "dinamica new").

L'aggiustamento al CET1 riferito alle componenti "statica" e "dinamica old" potrà essere apportato nel periodo compreso tra il 2018 e il 2022, re-includendo nel CET1 l'impatto come sopra descritto, nella misura di seguito indicata, per ciascuno dei 5 anni del periodo transitorio:

- 95% per l'anno 2018;
- 85% per l'anno 2019;
- 70% per l'anno 2020;
- 50% per l'anno 2021;
- 25% per l'anno 2022.

L'aggiustamento al CET1 riferito alla componente "dinamica new" potrà essere apportato nel periodo compreso tra il 2020 e il 2024, re-includendo l'impatto sopra descritto nella misura di seguito indicata, per ciascuno dei 5 anni del periodo transitorio:

- 100% per l'anno 2020;
- 100% per l'anno 2021;
- 75% per l'anno 2022;
- 50% per l'anno 2023;
- 25% per l'anno 2024.

Tale ultima componente è stata, in particolare, introdotta dal Regolatore all'interno del pacchetto di previsioni normative elaborate in risposta alla pandemia da COVID-19, al fine di agevolare l'erogazione del credito bancario a famiglie e imprese.

L'applicazione delle disposizioni transitorie al CET1 richiede, di conseguenza, di apportare un adeguamento simmetrico nella determinazione dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito attraverso la rettifica dei valori delle esposizioni determinate ai sensi dell'art. 111, par. 1 del Regolamento UE n. 575/2013, al fine di evitare un doppio computo del beneficio prudenziale.

A partire da giugno 2020, tale adeguamento si riflette negli attivi ponderati per il rischio mediante l'applicazione di un fattore di ponderazione del 100% applicato all'importo della somma delle componenti calcolate sull'incidenza dell'aggiustamento apportato al CET1. Tale impostazione ha sostituito l'applicazione del fattore di graduazione prevista originariamente, determinato sulla base del complemento ad 1 dell'incidenza dell'aggiustamento apportato al CET1. Laddove rilevate, infine, un simmetrico aggiustamento va operato a fronte di DTA collegate alle maggiori rettifiche di valore, dedotte o ponderate al 250%.

Infine, come anticipato in premessa, ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali al 31 dicembre 2023 la Banca non applica il Regolamento Delegato UE n. 2176/2020, entrato in vigore il 23 dicembre 2020, che modifica il Regolamento Delegato UE n. 241/2014 per quanto

Informativa al Pubblico

riguarda la deduzione delle attività immateriali rappresentate da software dagli elementi del capitale primario di classe 1.

Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente, il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 e il capitale di classe 2.

Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1)

Il Capitale primario di Classe 1, che rappresenta l'insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito dai seguenti elementi:

- capitale sociale;
- sovrapprezzi di emissione;
- riserve di utili e di capitale;
- riserve da valutazione;
- "filtri prudenziali", quali la riserva di valutazione generata dalle coperture dei flussi di cassa (cash-flow hedge), le rettifiche di valore di vigilanza, le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a ponderazione al 1250% che la Banca ha scelto di dedurre e le plusvalenze/minusvalenze su passività al fair value (derivative e non) connesse alle variazioni del proprio merito creditizio;
- deduzioni, quali le perdite infrannuali, l'avviamento e le altre attività immateriali, le azioni proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, le partecipazioni significative e non nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o sinteticamente, le attività fiscali differite basate sulla redditività futura.

Nella quantificazione degli anzidetti elementi si è tenuto conto anche degli effetti derivanti dal "regime transitorio".

Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT 1)

Gli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 ed i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi patrimoniali del Capitale aggiuntivo di Classe 1. Da tali elementi devono essere portati in deduzione gli eventuali strumenti di AT1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto degli stessi, nonché gli strumenti di capitale aggiuntivo, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del "regime transitorio".

Tale aggregato non rileva per la Banca, in quanto la stessa non ha emesso strumenti di capitale le cui caratteristiche contrattuali ne consentano l'inquadramento tra gli strumenti di AT 1.

Capitale di Classe 2 (Tier 2 - T2)

Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l'inquadramento nel T2, inclusi i relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del Capitale di Classe 2. Da tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o

Informativa al Pubblico

sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del “regime transitorio”.

Coefficienti regolamentari

Per l'illustrazione della composizione patrimoniale della Banca in essere alla data del 31 dicembre 2022 si fa rinvio alla “Tabella 1: Composizione patrimoniale” della presente informativa.

Si precisa infine, che in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 575/13 all'art. 92 e dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia, la Banca è tenuta al rispetto dei seguenti coefficienti patrimoniali minimi:

- coefficiente di Capitale primario di classe 1 pari al 4,5%;
- coefficiente di Capitale di Classe 1 pari al 6%;
- coefficiente di Fondi propri pari all'8%.

In aggiunta ai coefficienti indicati, a seguito degli esiti del periodico processo di revisione prudenziale (SREP) condotto dalla Banca d'Italia nel rispetto delle Guidelines on common SREP emanate dall'EBA ed ai sensi della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV), e notificato alla Banca con specifico provvedimento del 05/04/2022, alla data del 31 dicembre 2023 le ulteriori richieste di capitale imposte alla Banca si compongono a “building block” delle seguenti componenti:

- requisiti di capitale vincolanti cd. “Total SREP Capital Requirement ratio (TSCR), ossia la somma dei requisiti regolamentari minimi ed il coefficiente aggiuntivo vincolante fissato dall'Autorità di Vigilanza ad esito dello SREP;
- requisito di riserva di conservazione del capitale (Capital Conservation Buffer – CCB), che si compone di Capitale Primario di Classe 1 divenuto, a partire dal 1° gennaio 2019, pari al 2,50% delle esposizioni ponderate per il rischio; la somma tra il predetto TSCR ed il requisito di riserva di conservazione del capitale (CCB) costituisce il cd. Overall Capital Requirement ratio (OCR);

I limiti regolamentari ed i limiti aggiuntivi imposti risultano tutti rispettati, in quanto:

- il coefficiente di Capitale Primario della Banca si attesta al 28.14% e determina una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad 18.39%;
- il coefficiente di Capitale di Classe 1 della Banca si attesta al 28.14% e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari a 16.49%;
- il coefficiente di Capitale totale della Banca si attesta al 28.14% e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad 13.89%

Informativa al Pubblico

Informativa quantitativa

Modello 1: Composizione patrimoniale

Componenti	31/12/2023	31/12/2022
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 -CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	23.392.587	18.593.716
di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie	-	-
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)	(60.772)	(120.086)
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A+/-B)	23.331.815	18.473.630
D. Elementi da dedurre dal CET1	-	-
E. Regime transitorio - Impatto su CET1(+/-), inclusi gli interessi di minoranza oggetto di disposizioni transitorie	-	455.303
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C-D+/-E)	23.331.815	18.928.933
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	-	-
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie	-	-
H. Elementi da dedurre dall'AT1	-	-
I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nell'AT1 Per effetto di disposizioni transitorie	-	-
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G - H +/- I)	-	-
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	-	-
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie	-	-
N. Elementi da dedurre dal T2	-	-
O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nel T2 Per effetto di disposizioni transitorie	-	-
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) (M - N +/- O)	-	-
Q. Totale fondi propri (F + L + P)	23.331.815	18.928.933

Capitolo 3 – REQUISITI DI FONDI PROPRI E IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO (ART. 438 E 447 CRR)**Informativa qualitativa****Descrizione sintetica del metodo adottato dalla banca nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche**

Le disposizioni di Vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia (circolare 285/13) sottolineano l'importanza del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) volto a determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi assunti. Conformemente a quanto previsto dalla quarta direttiva sui requisiti patrimoniali ("*Capital Requirements Directive IV*" – "CRD IV") nonché ai sensi delle disposizioni contenute nella Circolare 285/13 della Banca d'Italia ("Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"), la Banca svolge anche il processo di valutazione interno dell'adeguatezza del governo e della gestione della liquidità (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* - ILAAP). Una soddisfacente adeguatezza patrimoniale, associata ad una sana e prudente gestione della liquidità, sono espressione immediata della capacità della Banca di sostenere il proprio sviluppo e la propria continuità di funzionamento anche in ipotesi di scenari avversi e stressati.

L'ICAAP affianca ed integra il processo "tradizionale" di valutazione della congruità tra i Fondi propri e i requisiti patrimoniali obbligatori. Alla visione regolamentare dell'adeguatezza patrimoniale, basata sui *ratio* patrimoniali derivanti dal raffronto tra i Fondi propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di Primo Pilastro, si affianca la visione gestionale dell'adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto tra le risorse finanziarie che si ritiene possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale implementato dalla Banca è finalizzato, pertanto, a determinare il capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la stessa è o potrebbe essere esposta, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto di precisi requisiti patrimoniali.

Come noto, la Circolare 285/13 della Banca d'Italia, al fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell'ICAAP e nell'identificazione dei requisiti minimi dello stesso che sono oggetto di valutazione nell'ambito dello SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*), di competenza dello stesso Organo di Vigilanza, fornisce un'interpretazione del principio di proporzionalità che ripartisce le banche in tre Classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all'ICAAP stesso.

La Banca rientra nella categoria degli intermediari di Classe 3, costituita dai soggetti finanziari che utilizzano le metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti regolamentari e che dispongono di un attivo pari o inferiore a 4 miliardi di euro. In virtù di tali caratteristiche, che recepiscono il principio di proporzionalità statuito dal Comitato di Basilea, la Banca determina il capitale interno complessivo secondo un approccio che la citata normativa definisce "*building block*" semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte

Informativa al Pubblico

dei rischi del Primo Pilastro (o al capitale interno relativo a tali rischi calcolato sulla base di metodologie interne) l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti. Per capitale interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

L'ICAAP è un processo organizzativo complesso - imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e su adeguati meccanismi di governo societario – che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità, e costituisce parte integrante del governo aziendale, contribuendo alla determinazione delle strategie e dell'operatività corrente della Banca. In particolare, l'ICAAP è coerente con il RAF (*Risk Appetite Framework*) e con il Piano di Risanamento, integra efficacemente la gestione dei rischi e rileva ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte strategiche:

- le scelte strategiche e operative e gli obiettivi di rischio costituiscono un elemento di *input* del processo;
- le risultanze del processo possono portare ad una modifica della propensione al rischio e degli obiettivi di pianificazione adottati.

Il processo è articolato in specifiche fasi, delle quali sono responsabili funzioni/unità operative diverse.

Il punto di partenza è costituito dall'identificazione di tutti i rischi rilevanti a cui la Banca è o potrebbe essere esposta rispetto alla propria operatività e ai mercati di riferimento. Responsabile di tale attività è la funzione di gestione dei rischi, la quale esegue un'attività di *assessment* avvalendosi della collaborazione delle principali funzioni aziendali, attraverso interviste dirette ai responsabili, valutazioni qualitative sulla significatività dei rischi o analisi del grado di rilevanza dei rischi effettuate sulla base dell'impatto potenziale e della probabilità di accadimento. In questa fase vengono identificate le fonti di generazione dei rischi individuati, posizionando gli stessi in capo alle funzioni/unità operative ovvero correlandoli ai processi aziendali.

I rischi identificati sono classificati in due tipologie:

- rischi quantificabili in termini di capitale interno, in relazione ai quali la Banca si avvale di apposite metriche di misurazione dell'assorbimento patrimoniale: rischio di credito e controparte, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di concentrazione e rischio di tasso di interesse;
- rischi non quantificabili in termini di capitale interno, per i quali – non essendosi ancora affermate metodologie robuste e condivise di determinazione del relativo assorbimento patrimoniale – non viene determinato un *buffer* di capitale e per i quali – in coerenza con le richiamate Disposizioni di Vigilanza - vengono predisposti sistemi di controllo ed attenuazione adeguati.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel Primo Pilastro e gli algoritmi semplificati proposti dalla normativa per quelli misurabili del Secondo Pilastro. Più in dettaglio vengono utilizzati:

- il metodo standardizzato per il rischio di credito;

Informativa al Pubblico

- il metodo del valore corrente ed il metodo semplificato per il rischio di controparte;
- il metodo standardizzato per il rischio di mercato;
- il metodo base per il rischio operativo;
- l'algoritmo del Granularity Adjustment per il rischio di concentrazione single-name;
- la metodologia di calcolo elaborata dall'ABI per il rischio di concentrazione nella declinazione geo-settoriale;
- l'algoritmo semplificato regolamentare per il rischio di tasso di interesse in termini di variazione del valore economico come indicato nella circolare 285 – Titolo III Capitolo I Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario
- la banca ha elaborato due propri modelli interni per la quantificazione del rischio legato all'attività dei Consulenti Finanziari.

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili in termini di capitale interno, come già detto, coerentemente con le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nella citata normativa, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione. Con particolare riferimento al profilo di liquidità la Banca, in conformità a quanto disciplinato nella Circolare 285/13 relativamente alle Banche di classe 3, redige la sezione ILAAP all'interno del resoconto ICAAP, utilizzando un'articolazione più contenuta rispetto a quella proposta nell'Allegato D della suddetta Circolare. Tale sezione riporta un'analisi complessiva della posizione di liquidità della Banca, con riferimento sia al rischio di liquidità di breve termine (entro i 12 mesi) che strutturale (superiore ai 12 mesi), in condizioni di normale operatività e in condizioni di *stress*.

In particolare, *costituisce* oggetto di valutazione l'adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili a fronte dei rischi di liquidità e *funding*, nonché l'appropriatezza dei processi, presidi e controlli relativi a tali rischi.

Nell'ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di *stress* in termini di analisi semplificate di sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. Tenuto conto delle indicazioni previste dalla normativa con riferimento agli intermediari di Classe 3, la Banca effettua analisi di sensibilità relativamente al rischio di credito, al rischio di concentrazione sul portafoglio crediti ed al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, avvalendosi delle metodologie semplificate proposte dall'Organo di Vigilanza. I relativi risultati, opportunamente analizzati, conducono ad una miglior valutazione dell'esposizione ai rischi stessi e del grado di vulnerabilità dell'azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili. Nel caso in cui l'analisi dei risultati degli *stress test* evidenzia l'inadeguatezza dei presidi interni posti in essere a fronte dei rischi in questione, viene valutata l'opportunità di adottare appropriate misure organizzative e/o di allocare specifici *buffer* di capitale interno.

Al fine di valutare la vulnerabilità alle situazioni di liquidità eccezionali ma plausibili, la Banca esegue prove di *stress* in termini di analisi di sensitività e/o di scenario. Per formulare una previsione sul comportamento dei propri flussi di cassa in condizioni sfavorevoli la Banca utilizza indicazioni fornite dalle linee guida di Vigilanza eventualmente integrate da ipotesi determinate in base all'esperienza aziendale. I risultati forniscono un supporto per la valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, la pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci, la revisione periodica del piano di emergenza. (eventuale). In particolare, in presenza di prove di *stress* che indichino un'esposizione al rischio di liquidità

Informativa al Pubblico

prossima o superiore a quella corrispondente alla soglia di *capacity* indicata nel RAF, il piano impone che ne sia data tempestiva comunicazione agli organi deputati a valutare, deliberare/adottare le conseguenti azioni correttive).

Nel processo di determinazione del capitale interno complessivo la Banca tiene conto, inoltre, dei rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati, considerando, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, le relative eccedenze ad integrazione della misura del capitale interno complessivo.

Più in generale, l'esito della valutazione dei rischi non quantificabili, unitamente alla complessiva autovalutazione del processo ICAAP/ILAAP, è presa in considerazione al fine di corroborare o rivedere gli esiti della valutazione dell'adeguatezza del capitale effettuata: in presenza di rilevanti carenze nel processo ICAAP/ILAAP e/o esposizioni ritenute rilevanti ai rischi difficilmente quantificabili, gli esiti della valutazione su base quantitativa dell'adeguatezza patrimoniale sono opportunamente e prudenzialmente riesaminati.

La determinazione del capitale interno complessivo – inteso, secondo il già citato approccio "*building block*" semplificato previsto dalla normativa, quale sommatoria dei capitali interni determinati per ciascun rischio quantificabile in termini di assorbimento patrimoniale - viene effettuata con riferimento tanto alla situazione attuale, quanto a quella prospettica. Il livello prospettico viene invece determinato con cadenza essenzialmente annuale - in sede di predisposizione del resoconto ICAAP - con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

A tal fine la Banca:

- utilizza il budget annuale dettagliandolo adeguatamente rispetto alle necessità di stima dei rischi;
- individua i parametri che influenzano l'incidenza del rischio, prevedendone la futura evoluzione considerando anche variabili macroeconomiche (andamento del mercato);
- definisce le stime di evoluzione dei fattori di rischio coerenti con i propri scenari economici e strategici;
- verifica le previsioni sulla base della pianificazione pluriennale;
- effettua una stima dell'evoluzione delle voci contabili che costituiscono la dotazione patrimoniale individuata;
- considera inoltre le eventuali esigenze di carattere strategico e gli obiettivi di ratio target stabiliti nel RAF.

Al fine di valutare l'adeguatezza patrimoniale, l'importo del fabbisogno di capitale necessario alla copertura dei rischi (capitale interno complessivo) viene confrontato con le risorse patrimoniali disponibili (capitale complessivo), tanto in termini attuali quanto in chiave prospettica. Tenuto anche conto delle proprie specificità normative ed operative, la Banca ha identificato il proprio capitale complessivo nell'aggregato di Fondi propri, in quanto quest'ultimo – oltre a rappresentare un archetipo dettato da prassi consolidate e condivise – agevola la dialettica con l'Organo di Vigilanza. In caso di scostamenti tra capitale interno complessivo e capitale complessivo, il Consiglio di Amministrazione della Banca provvede a deliberare le azioni correttive da intraprendere, previa stima degli oneri connessi con il reperimento delle risorse patrimoniali aggiuntive.

Considerato che le disposizioni transitorie previste dal Regolamento UE 2017/2395 determinano un sostanziale differimento su 5 anni dell'impatto, in termini di maggiori

Informativa al Pubblico

rettifiche di valore derivante dall'applicazione del nuovo modello di *impairment* previsto dall'IFRS 9, vengono rideterminate, in ottica attuale e prospettica e nelle relative ipotesi di *stress*, le misure di rischio regolamentari e del capitale interno complessivo, nonché la dotazione patrimoniale senza l'applicazione del regime transitorio (cd. *Fully Loaded*). Sulla base delle predette quantificazioni, sono rideterminati i singoli indicatori di adeguatezza patrimoniale senza l'applicazione del regime transitorio.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale si basa anche sui seguenti indicatori ritenuti rilevanti nell'ambito del RAF, limitatamente al profilo patrimoniale, ai fini della declinazione della propensione al rischio della Banca:

- coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 Capital Ratio);
- coefficiente di Capitale di Classe 1 (Tier 1 Capital Ratio);
- coefficiente di Capitale Totale (Total Capital Ratio);

Ai fini della individuazione dei livelli nei quali articolare le soglie RAF e valutare la posizione patrimoniale della Banca sono stati presi in considerazione i requisiti patrimoniali obbligatori, nonché quelli aggiuntivi imposti dalla Banca d'Italia ad esito del processo di revisione prudenziale (SREP) ed assegnati con specifico provvedimento del 05/04/2022. Più nel dettaglio, per i coefficienti patrimoniali (*CET 1 Capital Ratio*, *Tier 1 Capital Ratio*, *Total Capital Ratio*) la soglia di *Risk Capacity* coincide con il coefficiente *post* SREP fissato dall'Autorità di Vigilanza, comprensivo della eventuale riserva di conservazione del capitale.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale si fonda sul presupposto che la Banca disponga di adeguate risorse patrimoniali al fine di coprire:

- gli assorbimenti patrimoniali quantificati a fronte dei rischi di I e di II Pilastro;
- gli impatti complessivi delle ipotesi di *stress* in termini di variazione sia dell'esposizione ai rischi sia delle risorse patrimoniali;
- le riserve di capitale definite dall'Autorità (ove non assorbite dal requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP).

Una volta appurata la capacità di rispettare le soglie di *Risk Capacity*, al fine di valutare l'eventuale necessità di effettuare interventi di rafforzamento patrimoniale, viene verificato il posizionamento dei *ratios* patrimoniali rispetto alle soglie di *Risk Tolerance* e di *Risk Appetite* definite dalla Banca: ne consegue poi un giudizio di merito sull'eccedenza patrimoniale.

Lo scorso 05/04/2022, la Banca ha ricevuto dalla Banca d'Italia la comunicazione di conclusione del procedimento sul capitale (nell'ambito della quale la Vigilanza ha fissato alla Banca nuovi requisiti aggiuntivi di capitale a seguito dei profili di rischio dalla stessa identificati. Nel dettaglio:

- i *Total SREP Capital Requirement*¹ (TSCR) *ratio* ovvero i nuovi requisiti minimi inviolabili di capitale (comprensivi dei requisiti vincolanti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) ammontano rispettivamente a 8.25% in termini di *Common Equity Capital ratio*, 10.15% in termini di *Common Equity Tier 1 Capital ratio* e 12.75% in termini di *Total Capital ratio*;

¹ I TSCR *ratio* rappresentano i nuovi requisiti di capitale minimo vincolante per la Banca e sono costituiti dalla somma dei requisiti minimi ex art. 92 del CRR (ovvero *Common Equity Ratio* 4,5%, *Common Equity Tier 1 Ratio* 6% e *Total Capital Ratio* 8%) e dei requisiti vincolanti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP (rispettivamente pari a 10.25%, 11.65% e 14.25%).

Informativa al Pubblico

- gli *Overall Capital Requirement (OCR) ratio* ovvero la somma delle misure vincolanti (*Total SREP Capital Requirement - TSCR ratio*) e della riserva di conservazione di capitale (per il 2022: 2,5%) sono pari a 9,75%, 11,65% e 14,25%;

Si precisa che l'eventuale violazione dei coefficienti vincolanti (*TSCR ratio*) comporta l'obbligo di immediato ripristino del loro rispetto pena l'attivazione delle misure di Vigilanza; mentre in caso di riduzione di uno dei *ratio* patrimoniali al di sotto dell'*OCR ratio*, ma al di sopra della misura vincolante (*TSCR ratio*), occorre procedere all'avvio delle misure di conservazione del capitale (comunicazione alla Vigilanza e stesura di un piano di patrimonializzazione che assicuri, entro tempi congrui, la capacità di copertura di tale *buffer* patrimoniale).

La Banca è tenuta al rispetto delle soglie precedentemente illustrate con decorrenza dal 05/04/2022. Si precisa tuttavia che tali soglie risultano rispettate già con riferimento alla situazione consuntiva al 31/12/2022 illustrata nella presente informativa.

Le attività di determinazione del livello di esposizione in termini di capitale interno e quelle relative alle prove di *stress* vengono condotte dalla Funzione di *Risk Management*, con il supporto della Funzione Contabilità e Segnalazioni di Vigilanza. La proiezione degli assorbimenti patrimoniali sulla dimensione temporale prospettica richiede il coinvolgimento anche della Funzione Controlling & Business Development. I sistemi di controllo e attenuazione attivati a presidio dei rischi non quantificabili in termini di capitale interno vengono implementati e gestiti dalla Funzione di *Risk Management*. La stessa, in stretto raccordo con la Funzione Contabilità e Segnalazioni di Vigilanza e, per il lato prospettico, con la Funzione Controlling & Business Development, confronta il capitale interno complessivo (fabbisogno totale) con il capitale complessivo (Fondi propri), allo scopo di valutare l'adeguatezza patrimoniale.

Nello svolgimento delle diverse attività del processo ICAAP, la Funzione di *Risk Management* provvede a fornire trimestralmente al CDA e alla Direzione Generale l'esposizione ai diversi rischi e il posizionamento rispetto alle soglie di propensione al rischio (*Risk Appetite*), di *Early warning* e di tolleranza (*Risk Tolerance*) stabilite dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del proprio *Risk Appetite Framework* e sul grado di adeguatezza del patrimonio. I risultati di tale verifica di posizionamento confluiscono in una reportistica appositamente predisposta. Qualora venga riscontrato il raggiungimento o il superamento del/i limite/i prefissato/i, gli Organi aziendali vengono tempestivamente informati per consentire loro l'individuazione delle iniziative da attivare finalizzate al riequilibrio del profilo patrimoniale.

L'esposizione complessiva ai rischi della Banca, con riferimento tanto alla situazione rilevata al 31 dicembre 2023 quanto a quella stimata al 31 dicembre 2024, risulta adeguata rispetto alla dotazione patrimoniale ed al profilo di rischio accettato.

Informativa quantitativa

Di seguito sono rappresentati gli assorbimenti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e di controparte, di aggiustamento della valutazione del merito creditizio, di mercato e operativi, nonché i valori assunti dai coefficienti patrimoniali riferiti al patrimonio base e complessivo (CET 1 Ratio, Tier 1 Ratio e Total Capital Ratio).

Informativa al Pubblico

Modello EU OV1: Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio

		Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA)		Requisiti di capitale minimo
		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023
1	Rischio di credito (escluso il CCR)	61.159.724	62.575.266	4.892.778
2	<i>Di cui metodo standardizzato</i>	61.159.725	62.575.266	4.892.778
3	<i>Di cui metodo IRB di base (F-IRB)</i>	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
4	<i>Di cui metodo di assegnazione</i>	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
EU-4a	<i>Di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice</i>	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
5	<i>Di cui metodo IRB avanzato (A-IRB)</i>	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
6	Rischio di controparte (CCR)	-	-	-
7	<i>Di cui metodo standardizzato</i>	-	-	-
8	<i>Di cui metodo dei modelli interni (IMM)</i>	-	-	-
8a	<i>Di cui esposizioni verso una CCP</i>	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
8b	<i>Di cui aggiustamento della valutazione del credito (CVA)</i>	-	-	-
9	<i>Di cui altri CCR</i>	-	-	-
15	Rischio di regolamento	-	-	-
16	Esposizioni verso le cartolarizzazioni incluse nel portafoglio bancario (tenendo conto del massimale)	0	0	0
17	<i>Di cui metodo SEC-IRBA</i>	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
18	<i>Di cui metodo SEC-ERBA (compreso IAA)</i>	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
19	<i>Di cui metodo SEC-SA</i>	-	-	-
19a	<i>Di cui 1250% / deduzione</i>	-	-	-
20	Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischio di mercato)	-	-	-
21	<i>Di cui con metodo standardizzato</i>	-	-	-
22	<i>Di cui con IMA</i>	-	-	-
22a	Grandi esposizioni	-	-	-
23	Rischio operativo	21.765.688	19.690.765	1.741.255
23a	<i>Di cui con metodo base</i>	21.765.688	19.690.765	1.741.255
23b	<i>Di cui con metodo standardizzato</i>	-	-	-
23c	<i>Di cui con metodo avanzato di misurazione</i>	-	-	-
24	Importi al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetto a fattore di ponderazione del rischio del 250%)	2.519.088	3.908.008	201.527
29	Totale	82.925.413	82.266.031	6.634.033

Informativa al Pubblico

Modello EU KM1: Metriche principali

	31/12/2023	30/09/2023	30/06/2023	31/03/2023	31/12/2022
Fondi propri disponibili (importi)					
Capitale primario di classe 1 (CET1)	23.331.815	19.009.054	18.589.575	18.536.926	18.928.933
Capitale di classe 1	23.331.815	19.009.054	18.589.575	18.536.926	18.928.933
Capitale totale	23.331.815	19.009.054	18.589.575	18.536.926	18.928.933
Importi dell'esposizione ponderati per il rischio					
Importo complessivo dell'esposizione al rischio	82.925.412	79.817.122	78.605.250	79.725.318	82.266.031
Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)					
Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%)	28,14%	23,82%	23,65%	23,25%	23,01%
Coefficiente del capitale di classe 1 (%)	28,14%	23,82%	23,65%	23,25%	23,01%
Coefficiente di capitale totale (in %)	28,14%	23,82%	23,65%	23,25%	23,01%
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)					
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
- Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
- Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
Requisiti di fondi propri SREP totali (%)	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%
Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)					
Riserva di conservazione del capitale (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Requisito combinato di riserva di capitale (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Requisiti patrimoniali complessivi (%)	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%
CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%)	17,89%	13,57%	13,40%	18,12%	18,51%
Coefficiente di leva finanziaria					
Misura dell'esposizione complessiva	189.901.298	193.526.803	232.688.328	238.663.448	252.631.965
Coefficiente di leva finanziaria (%)	12,29%	9,82%	7,99%	7,77%	7,49%
Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale)					
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale)					
Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Informativa al Pubblico

Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Coefficiente di copertura della liquidità					
Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media)	69.218.547	73.115.431	114.359.438	116.273.406	143.884.150
Deflussi di cassa - Valore ponderato totale	30.159.739	33.775.521	45.050.378	49.989.891	44.714.828
Afflussi di cassa - Valore ponderato totale	13.179.996	13.408.524	10.510.975	15.009.481	17.713.237
Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto)	16.979.743	20.366.997	34.539.403	34.980.411	27.001.591
Coefficiente di copertura della liquidità (%)	407,65%	358,99%	331,10%	332,40%	532,87%
Coefficiente netto di finanziamento stabile					
Finanziamento stabile disponibile totale	155.029.046	154.498.901	177.627.265	182.824.384	193.840.223
Finanziamento stabile richiesto totale	69.081.061	79.862.065	80.521.655	81.987.100	77.389.695
Coefficiente NSFR (%)	224,42%	193,46%	220,60%	222,99%	250,47%

Modello IFRS 9/Articolo 468-FL

Componenti	31/12/2023	30/09/2023	30/06/2023	31/03/2023	31/12/2022
Capitale disponibile (importi)					
Capitale primario di classe 1 (CET1)	23.331.815	19.009.054	18.589.575	18.536.926	18.928.933
Capitale primario di classe 1 (CET1) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	23.331.815	19.009.054	18.589.575	18.536.926	18.863.012
Capitale di classe 1	23.331.815	19.009.054	18.589.575	18.536.926	18.539.550
Capitale di classe 1 come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	23.331.815	19.009.054	18.589.575	18.536.926	18.928.933
Capitale totale	23.331.815	19.009.054	18.589.575	18.536.926	18.863.012
Capitale totale come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	23.331.815	19.009.054	18.589.575	18.536.926	18.539.550
Attività ponderate per il rischio (importi)					
Totale delle attività ponderate per il rischio	82.925.412	79.817.122	78.605.250	79.725.318	82.266.031
Totale delle attività ponderate per il rischio come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	82.925.412	79.817.122	78.605.250	79.725.318	82.172.823
Coefficienti patrimoniali					
Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	28,14%	23,82%	23,65%	23,25%	23,01%
Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	28,14%	23,82%	23,65%	23,25%	22,96%
Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	28,14%	23,82%	23,65%	23,25%	22,54%
Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	28,14%	23,82%	23,65%	23,25%	23,01%
Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	28,14%	23,82%	23,65%	23,25%	22,96%
Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	28,14%	23,82%	23,65%	23,25%	22,54%

Informativa al Pubblico

Coefficiente di leva finanziaria					
Misurazione dell'esposizione totale del coefficiente di leva finanziaria	189.901.298	193.526.803	232.688.328	238.663.448	252.631.965
Coefficiente di leva finanziaria	12,29%	9,82%	7,99%	7,77%	7,49%
Coefficiente di leva finanziaria come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	12,29%	9,82%	7,99%	7,77%	7,47%

Capitolo 4 – RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442 CRR)

Informativa qualitativa

Definizione di crediti "scaduti" e "deteriorati" utilizzate ai fini contabili

La Banca assicura una classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate accurata e coerente con la normativa di riferimento e con le disposizioni interne che le hanno recepite, da cui ne deriva un'adeguata determinazione delle rettifiche associate a ciascun grado di rischio. Rientrano tra le attività deteriorate i crediti che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro erogazione, mostrano oggettive evidenze di una perdita di valore. In base al loro stato di criticità, esse sono suddivise nelle seguenti categorie:

Sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca; si prescinde pertanto dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono incluse le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario, per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione ed i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.

Inadempienze probabili: esposizioni per le quali la Banca reputa improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione viene effettuata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati, in quanto non si attende necessariamente il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), qualora si verifichi la sussistenza di elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e fuori bilancio verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato "inadempienza probabile", salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Esposizioni scadute e/o sconfinanti: in tale categoria sono ricomprese le esposizioni creditizie, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti.

Tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di "Non-performing exposures with forbearance measures" di

Informativa al Pubblico

cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS EBA ITS on Supervisory Reporting amendments with regards to FINREP.

Lo scaduto o lo sconfinamento deve avere carattere continuativo, ovvero deve persistere per 90 giorni consecutivi, ad eccezione di alcune tipologie di esposizioni di natura commerciale assunte verso le amministrazioni centrali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico per le quali si applicano le disposizioni previste nei paragrafi 25 e 26 delle Guidelines "EBA/GL/2016/07 – Orientamenti sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178" del REG UE n. 575/2013.

Ai fini della determinazione dell'ammontare di esposizione scaduta e/o sconfinante non è prevista la possibilità di compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (margini disponibili).

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta e/o sconfinante, qualora, alla data di riferimento della segnalazione, l'ammontare del capitale, degli interessi o delle commissioni non pagato alla data in cui era dovuto superi entrambe le seguenti soglie:

- limite assoluto pari a 100 euro per le esposizioni retail e pari a 500 euro per le esposizioni diverse da quelle retail;
- limite relativo dell'1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e/o sconfinante e l'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie verso lo stesso debitore (incluse le esposizioni cedute e non cancellate ai fini di bilancio).

Metodologie adottate per la determinazione delle rettifiche di valore

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo (livello 2 e livello 3) che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili.

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con la data di erogazione, sulla base del *fair value* dello strumento finanziario. Esso è pari all'ammontare erogato comprensivo dei costi e dei ricavi di transazione direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall'origine dell'operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. Successivamente alla rilevazione iniziale i crediti sono rilevati in massima parte al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione, diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore, dell'ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo e della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito. Nella determinazione del tasso di rendimento effettivo, si procede alla stima dei flussi di cassa considerando tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario che possono influire sugli importi e sulle scadenze, ma non le future perdite su crediti.

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile l'effetto dell'applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti vengono pertanto valorizzati al valore nominale erogato. I proventi e gli oneri agli stessi riferibili sono attribuiti direttamente a conto economico.

Informativa al Pubblico

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca.

A partire dal 1° gennaio 2018, come conseguenza dell'entrata in vigore del principio contabile IFRS 9, tutte le tipologie di crediti vengono sottoposti al SPPI test (*Solely Payments of Principal and Interest*), ovvero un test che ha l'obiettivo di determinare se i flussi di cassa contrattuali sono rappresentati esclusivamente da pagamenti per capitale e interessi. In caso di superamento del test SPPI, si opererà la valutazione al costo ammortizzato e la misurazione dell'*impairment* secondo il modello di perdita attesa (*expected credit loss*), mentre i crediti che non dovessero superarlo saranno misurati al "*fair value* con impatto a conto economico (FVTPL)".

Le modifiche introdotte dall'IFRS 9 sono caratterizzate da una visione prospettica che permette di ridurre l'impatto con cui hanno avuto manifestazione le perdite e consente di appostare le rettifiche in modo proporzionale all'aumentare dei rischi, evitando di sovraccaricare il Conto Economico al manifestarsi degli eventi di perdita e riducendo l'effetto pro-ciclico.

La Banca adotta il processo di *staging allocation* previsto dal principio contabile IFRS 9, che attribuisce lo *stage* a livello di singolo rapporto e guida la determinazione delle rettifiche per il rischio di credito connesso alla relativa esposizione creditizia. In particolare, sono previste tre differenti categorie che riflettono il modello di deterioramento della qualità creditizia dall'*initial recognition*:

- *stage 1*: rapporti che non presentano, alla data di valutazione, un incremento significativo del rischio di credito o che possono essere identificati come *Low Credit Risk*;
- *stage 2*: rapporti che alla data di riferimento presentano un incremento significativo del rischio di credito o non hanno le caratteristiche per essere classificati tra i *Low Credit Risk*;
- *stage 3*: rapporti relativi a controparti classificate come deteriorate, così come definito dalla Circolare Banca d'Italia n. 272/08 e successivi aggiornamenti.

Il processo di *staging* non trova applicazione sulle esposizioni creditizie classificate nella categoria contabile "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico (FVTPL)" in quanto, ad ogni data di valutazione, viene rideterminato il *fair value* dell'attività.

Le esposizioni creditizie *in Bonis* sono sottoposte alla valutazione di una perdita di valore collettiva a partire dal calcolo delle perdite attese, secondo quanto previsto dal principio contabile IFRS 9. In particolare la perdita attesa si basa sui parametri di "esposizione creditizia attesa al momento dell'insolvenza" (EAD - *Exposure at Default*), "probabilità di insolvenza"² (PD - Probabilità di *Default*) e "perdita in caso di insolvenza" (LGD - *Loss Given Default*). La stima della perdita attesa tiene conto di fattori macro-economici e ad una combinazione di informazioni *forward-looking* ragionevolmente desumibili dalla Banca sulla base degli strumenti informativi (interni ed esterni).

² Rappresenta la probabilità che la controparte titolare dell'esposizione vada in default nell'orizzonte temporale di calcolo previsto per lo stage di appartenenza del rapporto. In particolare, 12 mesi con riferimento allo stage 1 e un orizzonte temporale pari alla vita residua del rapporto ("*lifetime expected loss*") per quanto concerne lo *stage 2*.

Informativa al Pubblico

Per determinare le rettifiche di valore relative ai crediti deteriorati, la Banca procede, a seconda delle caratteristiche delle esposizioni, ad effettuare una valutazione analitica forfettaria oppure ad una valutazione analitica specifica.

La valutazione analitica forfettaria è finalizzata a determinare la corretta quantificazione degli accantonamenti per ciascun rapporto, ed è effettuata attraverso la stima di parametri di rischio definiti da un modello statistico, in coerenza con quanto previsto per la valutazione collettiva delle esposizioni in *Bonis*, con riferimento alle esposizioni creditizie in stage 2.

La valutazione analitica specifica è finalizzata a determinare la corretta quantificazione degli accantonamenti per ciascuna posizione, considerando sia le caratteristiche del singolo rapporto oggetto di valutazione, sia le caratteristiche della controparte a cui lo stesso è intestato. La valutazione viene effettuata puntualmente, considerando tutte le specificità della singola esposizione creditizia. In particolare, viene svolto un esame della documentazione a disposizione e una quantificazione realistica dei previsti flussi di cassa futuri (tenendo conto dei tempi di recupero attesi e del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell'esposizione creditizia), attualizzati secondo il metodo del tasso di interesse effettivo.

Informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione

Le tabelle seguenti contengono informazioni, alla data di riferimento del 31 dicembre 2023, riguardanti le esposizioni deteriorate, quelle oggetto di misure di concessione (*forbearance*). Le tabelle si conformano agli schemi previsti dagli orientamenti EBA/GL/2012/13 del 12 ottobre 2022, relativi all'informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione.

Informativa al Pubblico

Tabella 1: Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione

	Valore lordo delle esposizioni oggetto di misure di concessione				Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		Garanzie reali ricevute e garanzie finanziarie ricevute sulle esposizioni oggetto di misure di concessione	
	Esposizioni oggetto di misure di concessione non deteriorate	Esposizioni oggetto di misure di concessione deteriorate			Su esposizioni oggetto di misure di concessione non deteriorate	Su esposizioni oggetto di misure di concessione deteriorate		Di cui garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione
			Di cui in stato di default	Di cui impaired				
Prestiti e anticipazioni	412.893	725.329	725.329	725.329	(19.696)	(83.807)	1.034.718	641.522
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
Società non finanziarie	287.882	-	-	-	(18.230)	-	269.652	-
Famiglie	125.011	725.329	725.329	725.329	(1.466)	(83.807)	765.066	641.522
Titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-
Impegni all'erogazione di finanziamenti	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	412.893	725.329	725.329	725.329	(19.696)	(83.807)	1.034.718	641.522

Informativa al Pubblico

Tabella 2: Qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e non deteriorate per giorni di scaduto

	Valore lordo delle esposizioni deteriorate e non deteriorate											
	Esposizioni non deteriorate			Esposizioni deteriorate								
	Non scadute o scadute da < 30 giorni	Scadute da > 30 giorni e < 90 giorni		Inadempienze probabili che non sono scadute o sono scadute da < 90 giorni	Scadute da > 90 giorni e < 180 giorni	Scadute da > 180 giorni e < 1 anno	Scadute da > 1 anno e < 2 anni	Scadute da > 2 anni e < 5 anni	Scadute da > 5 anni e < 7 anni	Scadute da > 7 anni	Di cui in stato di default	
Prestiti e anticipazioni	64.373.927	64.336.021	37.906	1.945.158	1.157.640	731.050	4.183	35.982	-	-	16.303	1.945.159
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi	1.349.156	1.349.156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	919.226	919.226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Società non finanziarie	25.130.268	25.129.898	370	1.502	-	1.502	-	-	-	-	-	1.502
di cui: PMI	6.728.839	6.728.839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Famiglie	36.975.277	36.937.741	37.536	1.943.656	1.157.640	729.548	4.183	35.982	-	-	16.303	1.943.657
Titoli di debito	93.245.194	93.245.194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	87.236.293	87.236.293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi	6.008.901	6.008.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Società non finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni Fuori Bilancio	12.198.076			12.014								12.014
Banche centrali	-			-								-
Amministrazioni pubbliche	-			-								-
Enti creditizi	561.794			-								-
Altre società finanziarie	236.008			-								-
Società non finanziarie	1.460.699			-								-
Famiglie	9.939.575			12.014								12.014
TOTALE	169.817.197	157.581.215	37.906	1.957.172	1.157.640	731.050	4.183	35.982	-	-	16.303	1.957.173

Tabella 3: Esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative rettifiche e accantonamenti

	Valore lordo delle esposizioni deteriorate e non deteriorate						Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti						Cancellazioni parziali cumulate	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute	
	Esposizioni non deteriorate			Esposizioni deteriorate			Esposizioni non deteriorate - rettifiche di valore cumulate e accantonamenti			Esposizioni deteriorate - rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti				Su esposizioni non deteriorate	Su esposizioni deteriorate
		Di cui stadio 1	Di cui stadio 2		Di cui stadio 2	Di cui stadio 3		Di cui stadio 1	Di cui stadio 2		Di cui stadio 2	Di cui stadio 3			
Prestiti e anticipazioni	64,373,927	44,337,155	20,036,772	1,945,158	-	1,945,159	(674,189)	(129,320)	(544,869)	(409,523)	-	(409,523)	(7,940)	53,908,090	1,041,962
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi	1,349,156	1,349,156	-	-	-	-	(171)	(171)	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	919,226	919,226	-	-	-	-	(110)	(110)	-	-	-	-	-	-	-
Società non finanziarie	25,130,268	8,415,214	16,715,054	1,502	-	1,502	(582,370)	(65,629)	(516,741)	(703)	-	(703)	-	22,577,657	-
di cui: PMI	6,728,839	3,825,919	2,902,920	-	-	-	(452,038)	(14,305)	(437,733)	-	-	-	-	5,163,611	-
Famiglie	36,975,277	33,653,559	3,321,718	1,943,656	-	1,943,657	(91,538)	(63,410)	(28,128)	(408,820)	-	(408,820)	(7,940)	31,230,433	1,041,962
Titoli di debito	93,245,194	93,245,194	-	-	-	-	(24,409)	(24,409)	-	-	-	-	-	-	-
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	87,236,293	87,236,293	-	-	-	-	(14,830)	(14,830)	-	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi	6,008,901	6,008,901	-	-	-	-	(9,579)	(9,579)	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Società non finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni Fuori Bilancio	12,198,076	11,070,599	1,127,477	12,014	-	12,014	36,126	31,084	5,042	1,411	-	1,411	-	5,291,969	-
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi	561,794	561,794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	236,008	236,008	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-
Società non finanziarie	1,460,699	1,412,293	48,406	-	-	-	10,207	9,322	885	-	-	-	-	1,018,792	-
Famiglie	9,939,575	8,860,504	1,079,071	12,014	-	12,014	25,911	21,754	4,157	1,411	-	1,411	-	4,273,177	-
TOTALE	169,817,197	148,652,948	21,164,249	1,957,172	-	1,957,173	(662,472)	(122,645)	(539,827)	(408,112)	-	(408,112)	(7,940)	59,200,059	1,041,962

Informativa al Pubblico

Tabella 4: Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi

	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso	
	Valore al momento della rilevazione iniziale	Variazioni negative cumulate
Immobili, impianti e macchinari	-	-
Diversi da immobili, impianti e macchinari	-	-
<i>Immobili residenziali</i>	-	-
<i>Immobili non residenziali</i>	-	-
<i>Beni mobili (autoveicoli, natanti, ecc.)</i>	-	-
<i>Strumenti rappresentativi di capitale e di debito</i>	-	-
<i>Altro</i>	-	-
TOTALE	-	-

Informativa al Pubblico

Capitolo 5 - INFORMATIVA SULLE ESPOSIZIONI SOGGETTE A MORATORIE LEGISLATIVE E NON LEGISLATIVE E SULLE NUOVE ESPOSIZIONI ORIGINATE SOGGETTE A SCHEMI DI GARANZIA PUBBLICA

Informativa qualitativa

L'Autorità Bancaria Europea ha provveduto, in data 2 giugno 2020, ad emanare gli Orientamenti (EBA/GL/2020/07) relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della recente crisi sanitaria COVID-19, richiedendo informazioni relative a:

- finanziamenti oggetto di moratorie che rientrano nell'ambito di applicazione delle linee guida EBA/GL/2020/02, modificate poi dai successivi Orientamenti EBA/GL/2020/08 e Orientamenti EBA/GL/2020/15, emanati rispettivamente il 25 giugno 2020 e il 2 dicembre 2020 (i quali hanno esteso il termine entro il quale la moratoria deve essere annunciata e applicata);
- finanziamenti oggetto di misure di concessione (cd. Forbearance measures) applicate a seguito della crisi sanitaria (previsto solo per finalità segnaletica);
- nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o da altro Ente Pubblico.

Al 31 dicembre 2023, non sono stati erogati nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia. La quasi totalità³ delle erogazioni è rappresentata da esposizioni *in bonis*.

Sono state concesse 2 moratorie nel corso del 2023 entrambe terminate nel corso dell'anno. L'EBA, in data 16 dicembre 2022, ha pubblicato una comunicazione mediante la quale ha abrogato con decorrenza 1° gennaio 2023 gli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della recente crisi sanitaria COVID-19 (EBA/GL/2020/07).

Vengono di seguito fornite le informazioni richieste dagli orientamenti EBA/GL/2020/07 con riferimento al 31 dicembre 2023.

³ Circa il 90%

Informativa al Pubblico

Informativa quantitativa

Modello COV_001: Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative

			Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria	di cui: a Famiglie	<i>di cui: garantiti da beni immobili residenziali</i>	di cui: a Società non finanziarie	<i>di cui: a piccole e medie imprese</i>	<i>di cui: garantiti da beni immobili non residenziali</i>
Valore contabile lordo	Esposizioni non deteriorate		0	0	0	0	0	0
		Di cui esposizioni oggetto di misure di concessione	0	0	0	0	0	0
		Di cui strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Stage 2)	0	0	0	0	0	0
	Esposizioni deteriorate	Di cui esposizioni oggetto di misure di concessione	0	0	0	0	0	0
		Di cui inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da meno di 90 giorni	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	Esposizioni non deteriorate		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

Informativa al Pubblico

		Di cui esposizioni oggetto di misure di concessione	0	0	0	0	0	0
		Di cui strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Stage 2)	0	0	0	0	0	0
	Esposizioni deteriorate	Di cui esposizioni oggetto di misure di concessione	0	0	0	0	0	0
		Di cui inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da meno di 90 giorni	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
Valore contabile lordo	Aflussi nelle esposizioni deteriorate		0	0	0	0	0	0

Informativa al Pubblico

Modello COV_002: Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie

	Numero di debitori	Valore contabile lordo	Durata residua delle moratorie						
			Di cui moratorie legislative	Di cui scadute					
					<= 3 mesi	> 3 mesi <= 6 mesi	> 6 mesi <= 9 mesi	> 9 mesi <= 12 mesi	> 1 anno
Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria	0	0							
Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui: a Famiglie		0	0	0	0	0	0	0	0
di cui: garantiti da beni immobili residenziali		0	0	0	0	0	0	0	0
di cui: a Società non finanziarie		0	0	0	0	0	0	0	0
di cui: a piccole e medie imprese		0	0	0	0	0	0	0	0
di cui: garantiti da beni immobili non residenziali		0	0	0	0	0	0	0	0

Modello COV_003: Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi COVID-19

	Valore contabile lordo		Importo massimo della garanzia che può essere considerato	Valore contabile lordo
		Di cui esposizioni oggetto di misure di concessione	Garanzie pubbliche ricevute	Afflussi nelle esposizioni deteriorate
Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica	1.659.755	189.770	1.585.407	0
di cui: a Famiglie	146.086			0
<i>di cui: garantiti da beni immobili residenziali</i>	0			0
di cui: a Società non finanziarie	1.513.669	189.770	1.441.412	0
<i>di cui: a piccole e medie imprese</i>	1.215.162			0
<i>di cui: garantiti da beni immobili non residenziali</i>	0			0

Capitolo 6 - INFORMATIVA SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450 CRR)**Informazione qualitativa**

Le informazioni che seguono descrivono l'applicazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione 2023 (di seguito anche "Politiche") della Banca approvate dall'Assemblea dei Soci in data 29 giugno 2023, come previsto dalla normativa applicabile in tema di obblighi di informativa al pubblico (art. 450 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 - Capital Requirements Regulation, CRR nonché dalla Circolare 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia) e le vigenti "Linee Guida di Assoreti in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede".

La Direzione Generale e le funzioni Risk Management e Compliance hanno collaborato, ciascuna per la propria competenza, alla declinazione delle politiche di remunerazione per l'anno 2023, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e coerentemente con gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione.

La funzione di Internal Audit, secondo le proprie competenze, ha verificato la coerenza del sistema di remunerazione adottato con le politiche di gestione e di contenimento dei rischi della banca e la rispondenza delle prassi di remunerazione adottate nel 2023 alle Politiche approvate dall'Assemblea e alla normativa emanata dalla Banca d'Italia.

L'esito delle attività delle funzioni di controllo ha portato a una valutazione positiva in quanto dalle verifiche effettuate non sono emerse anomalie.

La policy è compliance al Regolamento delegato (UE) 2021/923 del 25 marzo 2021 e agli Orientamenti EBA su politiche di remunerazione sane e neutrali rispetto al genere (EBA/GL/2021/04), nonché al XXXV aggiornamento della circ. n. 285/2013 (le "disposizioni di vigilanza").

Nell'ambito del previsto riesame periodico delle politiche di remunerazione adottate dalla Banca, oltre all'eliminazione dei riferimenti all'ufficio Legale e affari societari, con conseguente riconduzione alla Direzione Generale delle attività precedentemente ascritte all'unità organizzativa soppressa e all'eliminazione del riferimento al responsabile dell'ufficio Legale e affari societari dall'elenco del cd. personale più rilevante è stata inserita la facoltà del CdA sia di erogare annualmente un premio a favore di uno o più manager, commisurato in base alla differenza tra i ricavi generati dai Consulenti Finanziari che fanno parte della rete assegnata e le provvigioni ad essi corrisposte sia di riconoscere una remunerazione variabile connessa al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità.

Secondo quanto previsto dalla Circolare 285 della Banca d'Italia, la Banca fornisce all'Assemblea, almeno annualmente, un'informativa chiara e completa sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione da adottare, che mira a far comprendere:

- le ragioni, le finalità e le modalità di attuazione delle politiche di remunerazione;
- la loro neutralità rispetto al genere;
- il controllo svolto sulle medesime;
- le caratteristiche relative alla struttura dei compensi, la loro coerenza rispetto agli indirizzi e agli obiettivi definiti, la conformità alla normativa applicabile;
- le principali informazioni sul processo di identificazione del "personale più rilevante" e sui relativi esiti, ivi comprese quelle relative alle eventuali esclusioni;

Informativa al Pubblico

- le eventuali modificazioni rispetto ai sistemi già approvati;
- l'evoluzione delle dinamiche retributive, anche rispetto al trend del settore.

Nella circostanza, all'Assemblea sono trasmesse almeno le informazioni previste per l'informativa al pubblico di cui alla Sezione VII delle disposizioni di vigilanza.

Informazioni sulle remunerazioni

Il Consiglio di Amministrazione assicura che i sistemi di remunerazione e incentivazione adottati siano coerenti con le scelte complessive della Banca, le strategie, gli obiettivi di lungo periodo, l'assetto di governo societario e dei controlli interni e la politica di gestione del rischio.

Amministratori

Con riguardo alla determinazione dei compensi degli Amministratori, coerentemente con la delibera assembleare del 31/03/2022 il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, ha stabilito la remunerazione degli Amministratori, il Presidente, il Vicepresidente, in base all'impegno e alle responsabilità assunte. In nessun caso agli Amministratori, anche se investiti di particolari cariche, sono stati destinatari di remunerazione a fronte del raggiungimento di indici di redditività o di utili.

Sindaci

La remunerazione dei componenti del Collegio Sindacale è determinata all'atto della nomina per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'art. 2402 c.c., in un importo fisso in ragione d'anno.

La remunerazione del Personale più rilevante

Secondo quanto previsto dal Regolamento Delegato 604/2014 la Banca ha effettuato l'identificazione del personale più rilevante, ovvero le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto sul profilo di rischio della Banca. La Banca ha definito sistemi e modalità retributive per le diverse categorie di personale.

Il trattamento economico riconosciuto al personale più rilevante è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione definisce i sistemi di remunerazione e incentivazione almeno per i seguenti soggetti:

- i membri del Consiglio di Amministrazione⁴;
- i membri della Direzione Generale;
- i responsabili delle principali funzioni e unità organizzative aziendali⁵;
- i responsabili delle funzioni aziendali di controllo.

⁴ Il Consiglio di Amministrazione si limita alla determinazione degli emolumenti spettanti per particolari incarichi assegnati a ciascun consigliere, nel rispetto del tetto massimo determinato dall'Assemblea (cui compete invece la determinazione degli emolumenti dei componenti dell'organo amministrativo).

⁵ Quali appositamente individuati nel prosieguo della presente policy.

Informativa al Pubblico

La Banca evita di norma di riconoscere remunerazioni variabili al personale dipendente e/o ai propri collaboratori (ancorché classificati come “personale più rilevante”), salvo che non siano motivate da temporanee responsabilità aggiuntive ovvero connesse allo svolgimento di specifiche attività e/o al perseguimento di obiettivi strategici. In ogni caso, vengono evitate forme di remunerazioni variabili cd. “garantite” ovvero di importo significativo, in grado di pregiudicare nel medio-lungo termine i risultati economici della Banca.

La Banca adotta un modello di business che utilizza prevalentemente i Consulenti Finanziari come canale commerciale, per questo sono stati inseriti tra il personale più rilevante talune figure tra i consulenti finanziari che coprono determinati ruoli fissando i limiti per parte ricorrente e non ricorrente.

Per quanto riguarda i Consulenti Finanziari nell’ambito della politica di remunerazione e incentivazione della Banca, particolare rilevanza assume il trattamento riservato ai Consulenti Finanziari che, in considerazione dell’orientamento strategico e del modello di business adottati dalla Banca, ne rappresentano il principale canale commerciale.

Per la determinazione del trattamento economico, la Banca considera quanto indicato anche negli Orientamenti ESMA 2013/606 del 3 giugno 2013 e nella direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 (“MiFID II”), ai fini del contenimento del potenziale conflitto di interesse connesso a pratiche non corrette di remunerazione della rete commerciale e, più specificamente, dei soggetti che prestano servizi di investimento. In tal senso, la Banca ha improntato la propria politica di remunerazione al rispetto delle best practices richiamate negli Orientamenti ESMA. Di seguito si fornisce una descrizione delle principali componenti della Remunerazione.

Personale più rilevante.

La componente fissa è la remunerazione che ha natura stabile e irrevocabile, determinata e corrisposta sulla base di criteri prestabiliti e non discrezionali che non creano incentivi all’assunzione di rischi e non dipendono dalle performance della banca; essa è definita sulla base dell’inquadramento contrattuale, del ruolo ricoperto, delle responsabilità assegnate, della particolare esperienza e competenza maturata dal dipendente. La componente fissa include:

- la remunerazione ricorrente, che comprende: tutte le voci economiche contrattuali; qualsiasi altra somma, comunque garantita, come ad personam;
- eventuali indennità per il ruolo svolto e/o compensi per eventuali cariche in qualità di amministratore.

La componente variabile: in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza, la componente variabile della remunerazione spettante al personale più rilevante non può superare la componente fissa, nel rispetto del rapporto 1:1. Almeno il 20% della quota di remunerazione variabile è corrisposta a distanza di 12 mesi dalla maturazione (detto limite non si applica ai compensi spettanti ai Consulenti Finanziari e ai premi assegnati al personale dipendente).

Informativa al Pubblico

Le remunerazioni variabili, ove previste, devono essere giustificate dal ruolo ricoperto e adeguate alle responsabilità assunte. L'importo complessivamente riconosciuto a tale titolo nel 2023 è pari al 9.65% della retribuzione fissa del personale più rilevante.

Ulteriori erogazioni connesse a prestazioni meritevoli (premi una tantum), che consistono in erogazioni di natura discrezionale e non continuativa, riconosciute in unica soluzione, definite nel loro ammontare individuale e complessivo nel pieno rispetto del principio di sana e prudente gestione dei rischi, non riferibili a previsioni di contratto collettivo o a sistemi incentivanti adottati dalla Banca. In nessun caso, per il personale più rilevante, l'importo complessivo della remunerazione variabile ha superato limite del 100% della retribuzione fissa del personale più rilevante previsto dalle Politiche in materia di remunerazione vigenti nel corso del 2023.

Remunerazione variabile del restante personale

Le erogazioni connesse a prestazioni meritevoli (premi una tantum ad personam). Consistono in erogazioni di natura discrezionale e non continuativa, riconosciute in unica soluzione, definite nel loro ammontare individuale e complessivo nel rispetto del principio di sana e prudente gestione dei rischi, non riferibili a previsioni di contratto collettivo o a sistemi incentivanti adottati dalla Banca. Nel corso dell'esercizio 2023 sono stati riconosciuti premi per complessivi euro 9.000.

Funzioni aziendali di controllo

La remunerazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione. I compensi sono di livello adeguato alle significative responsabilità loro assegnate dalla Banca e all'impegno connesso con il ruolo svolto. Ad essi non sono di norma corrisposti elementi incentivanti e/o parti variabili, salvo che ciò sia conseguente all'assegnazione (anche temporanea) di specifiche responsabilità ovvero all'esecuzione di attività ritenute strategiche. Ove presente, la componente variabile della remunerazione non può superare il limite massimo di un terzo di quella fissa.

Erogazioni Straordinarie

Erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (severance payments) inclusi i cd. golden parachutes, pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro e gli incentivi all'esodo, erogati in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Nel corso dell'esercizio 2023 non sono state erogate componenti a titolo di incentivazione.

Modalità di corresponsione della remunerazione variabile

Coerentemente a quanto previsto dalle Disposizioni, la Banca ha applicato alla remunerazione del personale più rilevante i differimenti previsto dalla politica di remunerazione pari a Euro 16.848.

Sono inoltre previsti meccanismi di aggiustamento al rischio (malus e claw-back) per il personale più rilevante.

Informativa al Pubblico

Nessuna delle componenti variabili è stata corrisposta attraverso azioni, strumenti collegati alle azioni e altre tipologie assimilabili.

Informativa quantitativa

In accordo con quanto definito dalle Disposizioni di Vigilanza e con le Politiche di remunerazione in vigore con riferimento all'esercizio 2023, si riportano le informazioni quantitative riguardanti l'attuazione delle politiche di remunerazione.

Informativa quantitativa

Modello EU REM1: Remunerazione riconosciuta per l'esercizio

		a	b	c	d
		Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Altri membri dell'alta dirigenza	Altri membri del personale più rilevante
Remunerazione fissa	Numero dei membri del personale più rilevante	5	2		4
	Remunerazione fissa complessiva	168,151	360,000		354,162
	Di cui in contanti	168,151	360,000		354,162
	Non applicabile				
	Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti				
	Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti				
	Di cui altri strumenti				
	Non applicabile				
	Di cui altre forme				
	Non applicabile				
Remunerazione variabile	Numero dei membri del personale più rilevante				1
	Remunerazione variabile complessiva				84,240
	Di cui in contanti				84,240
	Di cui differita				16,848
	Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti				

Informativa al Pubblico

	Di cui differita				
	Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti				
	Di cui differita				
	Di cui altri strumenti				
	Di cui differita				
	Di cui altre forme				
	Di cui differita				
	Remunerazione complessiva (2+10)	168,151	360,000	-	438,402

EU REM2: Pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante. Nessun pagamento di questo tipo

	a	b	c	d
	Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Altri membri dell'alta dirigenza	Altri membri del personale più rilevante
Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita				
Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Numero dei membri del personale più rilevante	0	0	0	0
Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Importo complessivo	0	0	0	0
Di cui premi facenti parte della remunerazione variabile garantita versati nel corso dell'esercizio che non sono presi in considerazione nel limite massimo dei bonus	0	0	0	0
Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio				
Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Numero dei membri del personale più rilevante	0	0	0	0
Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Importo complessivo	0	0	0	0
Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio				
Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Numero dei membri del personale più rilevante	0	0	0	1
Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Importo complessivo	0	0	0	80.453
Di cui versati nel corso dell'esercizio	0	0	0	0
Di cui differiti	0	0	0	0

Informativa al Pubblico

Di cui trattamenti di fine rapporto versati nel corso dell'esercizio non considerati nel limite massimo dei bonus	0	0	0	0
Di cui l'importo più elevato riconosciuto a una singola persona	0	0	0	0

Modello EU REM3: Remunerazione differita

	a	b	c	d	e	f	Eu-g	Eu-h
	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti			Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare nel	Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare in	Importo complessivo delle correzioni effettuate nel corso dell'esercizio dovute a correzioni implicite ex post (ossia variazioni di valore della	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta prima dell'esercizio, effettivamente versato nel corso dell'esercizio	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per il precedente periodo di prestazione che è stata maturata ma è soggetta
	Di cui importi che maturano nel corso dell'esercizio	Di cui importi che matureranno negli esercizi successivi						
Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	0	0	0	0	0	0	0	0
In contanti	0	0	0	0	0	0	0	0
Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri strumenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre forme	0	0	0	0	0	0	0	0
Organo di amministrazione - funzione di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0
In contanti	0	0	0	0	0	0	0	0
Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0

Informativa al Pubblico

Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri strumenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre forme	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri membri dell'alta dirigenza	0	0	0	0	0	0	0	0
In contanti	0	0	0	0	0	0	0	0
Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri strumenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre forme	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri membri del personale più rilevante	0	0	0	0	0	0	0	0
In contanti	0	0	0	0	0	0	0	0
Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri strumenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre forme	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo totale	0	0	0	0	0	0	0	0

Modello EU REM4: Remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio
Non ci sono remunerazioni maggiori di 1 milione di euro

EURO	a
	Membri del personale più rilevante che hanno una remunerazione elevata ai sensi dell'articolo 450, lettera i), del CRR.
Da 1.000.000 a meno di 1.500.000	0
Da 1.500.000 a meno di 2.000.000	0
Da 2.000.000 a meno di 2.500.000	0
Da 2.500.000 a meno di 3.000.000	0
Da 3.000.000 a meno di 3.500.000	0
Da 3.500.000 a meno di 4.000.000	0
Da 4.000.000 a meno di 4.500.000	0
Da 4.500.000 a meno di 5.000.000	0
Da 5.000.000 a meno di 6.000.000	0
Da 6 000 000 a meno di 7.000.000	0
Da 7.000.000 a meno di 8.000.000	0

Informativa al Pubblico

Modello EU REM5: Informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Remunerazione dell'organo di amministrazione			Aree di business			Funzioni aziendali	Funzioni di controllo interno indipendenti	Tutte le altre	Totale
	Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Totale organo di amministrazione	Banca	Servizi bancari al dettaglio	Gestione del risparmio (asset management)				
Numero complessivo dei membri del personale più rilevante										11
Di cui membri dell'organo di amministrazione	5	2	7							
Di cui altri membri dell'alta dirigenza										
Di cui altri membri del personale più rilevante						1	0	3		
Remunerazione complessiva del personale più rilevante										
Di cui remunerazione variabile										
Di cui remunerazione fissa										